



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>167</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>3 / 10 / 2017</u></p>	<p>Oggetto: Servizi di igiene urbana nel Comune di Trani. Approvazione relazione ex art.34, c.20 legge n.221/2012 e Schema di contratto di servizio.</p>
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno 3 del mese di ottobre, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE		x
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE

Con deliberazione n. 158 del 14.09.2017 la Giunta comunale ha, tra l'altro, espresso la seguente volontà:

1. di prendere atto del Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Trani, redatto dal CONAI in collaborazione con AMIU S.P.A., assunto agli atti con prot. n. 20961 del 19.06.2017 e così articolato:

ELABORATI DESCRITTIVI

- Relazione tecnica descrittiva- datato giugno 2017;
- Piano economico finanziario- datato giugno 2017 (prot. n. 23342 del 11.07.2017)
- Documento di Sintesi non tecnica datata giugno 2017

ELABORATI CARTOGRAFICI

- T.1 Aree omogenee di raccolta- datato novembre 2015;
- T.2 Spazzamento manuale giornaliero- datato novembre 2015;
- T.3 Spazzamento manuale giorni alterni- datato novembre 2015;
- T.4 Spazzamento meccanizzato diurno- datato novembre 2015;
- T.5 Spazzamento meccanizzato e lavaggio strade notturno- datato novembre 2015;

2. Di dare indirizzo al dirigente Area urbanistica acchè, sulla base dell'approvando Piano, avvii la valutazione della congruità economica dell'offerta di AMIU s.p.a., le ulteriori valutazioni richieste dalle norme richiamate in narrativa, anche redigendo la Relazione ex art. 34 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 ai fini dell'affidamento in house del servizio alla società partecipata, se del caso affidando pedissequo incarico;

VISTO

- l'art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.221, ha introdotto all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n.148, il comma 1-bis, che così recita: *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo."*;
- l'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 come convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012 che stabilisce: *" Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando le compensazioni economiche se previste"*.

VISTO ALTRESI'

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici e segnatamente:

a. l'art. 5 che esclude dall'ambito di applicazione del codice dei contratti una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi, precisando altresì che per determinare la percentuale delle attività si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o

potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Al comma n. 2 è precisato che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

b. l'art. 192, c. 2 ove è disposto che *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

LETTA la *Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex D.L. 18.10.2012 n. 179 art 34 commi 20 21 del Comune di Trani per il servizio di igiene urbana con l'allegato Piano dei servizi di igiene urbana del comune di Trani, formulata dal Dirigente area Urbanistica allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale*

RITENUTA la stessa conforme ai presupposti di legge, in considerazione del fatto che si dà atto nella stessa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house providing prescelta dal Comune e definisce i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, circa l'affidamento diretto in favore della società AMIU s.p.a.

RAVVISATI nella stessa i presupposti di diritto e di fatto indicati dalla normativa vigente per ricorrere all'affidamento in house del servizio, oltre che la congruità dell'offerta economica dell'AMIU s.p.a. per i motivi ivi richiamati a costituire parte integrante della presente

RITENUTO pertanto di doverla approvare, al fine di consentire celermente la conclusione dell'iter di affidamento;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/2014, " Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

RITENUTO opportuno, altresì, dare indirizzo al Dirigente Area Urbanistica di:

- provvedere alla pubblicazione della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 sul sito del Comune di Trani sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio on-line unitamente al presente atto deliberativo;
- trasmettere la stessa all'osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it), ai sensi dell'art. 13 comma 25-bis della Legge n. 9/2014 (conversione del D.L. n. 145/2013);
- trasmettere il provvedimento al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza ex art. 42, c. 2 lett.e) D.Lgs. 267/2000 e per le valutazioni di competenza

VISTO altresì il Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate *in house* del Comune di Trani e segnatamente l'art. 14 ove è disposto che " *Lo schema di contratto di servizio, che rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici di diritto privato tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi è approvato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) d.lgs. 267/2000 e della normativa sulle società in house providing*"

LETTO lo schema di contratto di servizio e del disciplinare tecnico di definizione dei servizi per la regolazione dei rapporti giuridici con la società partecipata in house AMIU s.p.a. allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale

RITENUTO lo stesso conforme alla normativa regolante la materia oltre che agli indirizzi espressi e ritenuto, pertanto, di doverlo approvare per la successiva trasmissione al Consiglio comunale

VISTO

-Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

-Lo Statuto comunale

-Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

-Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*

-l'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 come convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL dal Dirigente Area Urbanistica;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente, e ritenuto non necessario, pertanto, acquisire il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 TUEL;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 27 del 3.04.2017 recante Approvazione P.E.F. relativo al servizio di igiene urbana. Anno 2017;

Tutto quanto premesso, si propone di deliberare:

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta del Dirigente dell'Area Urbanistica – Ambiente, innanzi riportata;

RITENUTO di condividere e dare esecuzione a quanto sopra enunciato;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso Dirigente f.f. Area Urbanistica dott.Carlo Casalino (decr. Sind. Prot. 31643 del 27/9/2017), ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

CON voti unanimi, legalmente resi, in forma palese

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1 di approvare la *Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex D.L. 18.10.2012 n. 179 art 34 commi 20 21 del Comune di Trani per il servizio di igiene urbana* con l'allegato *Piano dei servizi di igiene urbana del comune di Trani*, formulata dal Dirigente area Urbanistica allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale

2 dare indirizzo al Dirigente Area Urbanistica di:

- provvedere alla pubblicazione della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 sul sito del Comune di Trani sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio on-line unitamente al presente atto deliberativo;

-trasmettere la stessa all'osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it), ai sensi dell'art. 13 comma 25-bis della Legge n. 9/2014 (conversione del D.L. n. 145/2013);

3 Di approvare lo schema di contratto di servizio e del disciplinare tecnico di definizione dei servizi per la regolazione dei rapporti giuridici con la società partecipata in house AMIU s.p.a. allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale,,

4 Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Area urbanistica e al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza ex art. 42, c. 2 lett.e) D.Lgs. 267/2000 e per le valutazioni di competenza

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, stante che il presente provvedimento è atto prodromico del successivo affidamento da disporre in tempi celeri, con separata votazione unanime, legalmente resa

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex D.L. 18.10.2012 n. 179 art 34 commi 20 21 del Comune di Trani per il servizio di igiene urbana relativo alla gestione dei rifiuti urbani

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:

servizio di igiene urbana relativo alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nel Comune di Trani.

ENTE AFFIDANTE:

Comune di Trani – via T. Luigi Morrico n. 2.

TIPO DI AFFIDAMENTO: Contratto di servizio.

Modalità di affidamento: Affidamento diretto a società *in house*: AMIU s.p.a., Via Barletta n.161-Trani codice fiscale e p.iva 04939590727 Numero REA: BA-355874

Durata dell'affidamento: sette anni, ritenuta oggettivamente utile a far ritenere soddisfatti gli ammortamenti degli investimenti contenuti nel piano, con clausola di risoluzione in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato al verificarsi delle condizioni di cui all'14 c. 9 l.r. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii.

Nuovo affidamento o adeguamento del servizio già affidato:

La relazione ha ad oggetto la stipula di un nuovo contratto di servizio, quindi di un nuovo affidamento con le modalità della raccolta differenziata porta a porta con modalità di svolgimento del servizio conformi al piano dell'intero territorio dell'Ambito.

Territorio interessato dal servizio affidato:

L'affidamento del servizio riguarda il territorio del Comunale di Trani.

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	
Ente di riferimento	Comune di Trani
Area/servizio	
Telefono	
Email	

INTRODUZIONE

La presente relazione è redatta ai sensi del disposto dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 come convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012 che stabilisce: " *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando le compensazioni economiche se previste*".

Normativa di riferimento

Il contesto normativo Europeo, soprattutto dopo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 24/2011 e 119/2012, Statale e Regionale e con i recenti interventi legislativi, in cui si inquadra il servizio pubblico oggetto dell'affidamento è il seguente:

NORMATIVA COMUNITARIA:

- l'art. 36 della Carta di Nizza introduce il principio del libero accesso ai servizi di interesse economico generale (SIEG). L'art. 14 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE) definisce i SIEG quali "valori comuni" dell'Unione in riferimento al loro ruolo di "promozione della coesione sociale e territoriale" e prevede che l'Unione e gli Stati membri secondo i rispettivi poteri e le rispettive competenze, "provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolari economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti..".

- L'art. 106 del TFUE disciplina gli obblighi di servizio pubblico prevedendo che anche alle imprese pubbliche siano applicate le regole sulla concorrenza, purchè esse non ostino all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. L'art- 106, paragrafo 2, prevede, dunque, un'eccezione alle norme sulla concorrenza contenute nel trattato a condizione che:

- a) vi sia un atto di incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un'impresa la responsabilità dell'esecuzione di un determinato compito;
- b) il conferimento dell'incarico deve essere relativo ad un servizio d'interesse economico generale;
- c) l'eccezione deve essere necessaria per l'esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo (requisito della necessità);
- d) lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

- l'art. 107 del TFUE secondo il quale sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti di stato sotto qualsiasi forma concessi che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

-il Protocollo n. 26 al Trattato di Lisbona ove è sancito che l'Unione Europea adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati

- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici CE e segnatamente l'art. 12 che codifica l'istituto dell' *in house providing*, precisando che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione

aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il Legislatore comunitario ha formulato i seguenti principi, preordinati alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per il ricorso all'istituto:

- Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi (ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

- Per determinare la percentuale delle **attività prevalente** di cui alla precedente lettera b) si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti **o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.**

In sede interpretativa, si precisa che il Consiglio di Stato, sez. II, con parere 30/01/2015 n° 298:

a) ha ritenuto le disposizioni recate dall'indicata direttiva di carattere sufficientemente dettagliato da presentare pochi dubbi per la concreta attuazione e che quindi, non possa non tenersi conto di quanto disposto dal legislatore europeo, secondo una dettagliata disciplina in materia, introdotta per la prima volta con diritto scritto, nelle more del recepimento della stessa da parte del legislatore nazionale

b) ha enucleato alcuni principi in materia di clausole statutarie che non consentirebbero il ricorso al modello di delegazione interorganica delineato dalla normativa *de quo* (es. la presenza di privati al capitale sociale o anche la mera previsione statutaria di una futura ed eventuale privatizzazione; la presenza di previsioni statutarie che consentirebbero alla società di acquisire una vocazione commerciale tale da rendere precario il controllo da parte dell'ente pubblico; la possibilità di ampliare l'oggetto sociale; l'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; l'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero, cfr. Corte di Giustizia sentenze 13 ottobre 2005, causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH (affidamento della gestione di parcheggi); 10 novembre 2005, causa C-29/04 - Commissione c/Austria (smaltimento dei rifiuti della città di Mödling); Corte Costituzionale n. 439/2008).

c) ha individuato alcune clausole statutarie che consentirebbero il ricorso, quali la partecipazione del controllante al capitale e agli organi direttivi dell'affidatario, l'attribuzione di talune specifiche prerogative,

tra le quali il potere di approvare eventuali modifiche allo Statuto e il diritto di veto sulle più importanti deliberazioni dell'ente controllato, potere di scioglimento degli organi;

NORMATIVA NAZIONALE:

Il Legislatore nazionale è stato molto prolifico in materia, incidendo e modificando frequentemente la disciplina delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali ed arricchendone il corpus normativo, inciso a valle, altresì, da un referendum abrogativo e dalla pronuncia di illegittimità costituzionale.

Si riferisce, infatti, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011 (nel testo conseguente alle ulteriori modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. n), della legge 12 novembre 2011, n. 138, dall'art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dall'art. 53, comma 1, lett. h), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83), adottato successivamente all'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133 del 2008. La Corte ha osservato che la norma abrogata "*...si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi (pubblici), fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168*", sottolineando che "con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava l'intento referendario di "escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23 - bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione *in house* di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)" (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente", aggiungendo poi che le disposizioni contenute nello scrutinato articolato 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011, hanno dettato "*una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23 bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23 - bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010*".

Secondo la Corte ciò "*...rende ancor più remota l'ipotesi di affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, "l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità" (comma 1), analogamente a quanto disposto dall'art. 23 - bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la ancora al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900,00 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigente del comma 13) determina automaticamente l'esclusione dalla possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed anche - in linea con l'abrogato art- 23 - bis - in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico, da parte dell'ente locale, allorché l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la 'speciale missione' dell'ente*

pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo analogo (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento da parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante", così che, stante l'analogia e talora la coincidenza della disciplina contenuta nel preto art. 4 con quella di cui all'abrogato art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008, sussiste la "violazione del ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost".

Per effetto di tale pronuncia costituzionale, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, *in house* - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, *in house* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762) *Consiglio di Stato, sezione 5 sentenza 10 settembre 2014, n. 4599.*

Tanto premesso, si segnala che la disciplina di settore è attualmente recata da:

-**l'art. 3 bis comma 1 del D.L. 138/2011** ove è posto l'obbligo in capo alle Regioni a tutela della concorrenza e dell'ambiente, di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica indicando il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala;

- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, e segnatamente l' art. 34 comma ove è disposto che *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

- **d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici** e segnatamente:

a. l'art. 5 che esclude dall'ambito di applicazione del codice dei contratti *Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice*

o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi, precisando altresì che per determinare la percentuale delle attività si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Al comma n. 2 è precisato che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

b. l'art. 192, c. 2 ove è disposto Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e segnatamente l'art. 16 ove è disposto che:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto ((dagli articoli 5 e) 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Giova rilevare sul punto che il Consiglio di Stato, sez. V, con la recente sentenza 18/07/2017, n. 3554 ha precisato quanto segue: *Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 d.l. n. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"; ancora, con l'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 197, sono venute meno le ulteriori limitazioni all'affidamento in house, contenute nell'art. 4, comma 8 del predetto d.l. n. 238 del 2011. Più di recente, la giurisprudenza ha non solo ribadito la natura ordinaria e non

eccezionale dell'affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta; motivazione che, nel caso di specie, è stata fornita anche a mezzo della citata relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 61 del 2012. A ciò aggiungasi la chiara dizione del quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE, laddove si ricorda che "nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva".

Ulteriori norme disciplinanti lo specifico settore dei rifiuti sono:

la L. n. 244 del 24.1.2007 rubricata Principi generali di governo degli ambiti;

La L. n. 191 del 23.12.2008 "Soppressione delle Autorità d'ambito";

il D.L. n. 78 del 31.5.2010 "Attribuzione delle funzioni fondamentali ad enti territoriali";

Il D.M. 13.2.2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Raccolta";

La L. n. 68 del 2.5.2014 "Modifiche ai tributi per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI);

Il D.Lgs n. 36 del 13.1.2003 "Determinazione dei costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche";

Il D. Lgvo 3.4.2006 n. 152 (TUA).

NORMATIVA REGIONALE:

La legislazione di settore adottata dalla Regione Puglia invece comprende:

La L.R. n. 17 del 14.6.2007 rubricata "Disposizioni in campo ambientale anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

La L.R. n. 24 del 20.8.2012 come modificata dalla L.R. 42 del 13.12.2012 che prevede che il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012 è stata definita la perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO);

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 2877 del 20.12.2012, concernente il modello organizzativo dell'ARO;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 849 del 2012 contenete la nomina dei Commissari ad acta dei Consorzi ATO;

Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 204 dell'8.10.2013 pubblicato sul BURP n. 147 del 12.11.2013 prevede la completa ridefinizione del servizio di raccolta rifiuti per raggiungere i livelli di raccolta differenziata imposti dalla normativa;

La Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 dell'8.10.2013 avente ad oggetto "Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani. Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione";

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1169 del 10.6.2014 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 24/2012 nominando l'ing. A. Antonicelli quale Commissario ad acta per l'ARO 1 BT;

La L. R. n. 3 del 12.2.2014 rubricata " Esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA – Rischio di incidenti rilevanti – Elenco dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale";

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA ARO 1/BT 7 ottobre 2014, n. 2 DGR 1169/2014 - Procedure sostitutive. Elaborazione regolamento assimilati e relazione obblighi di servizio pubblico pubblicato su BURP n. 145/2014, con cui viene dato mandato all'ufficio tecnico, tra l'altro, di provvedere alla elaborazione di una relazione che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Decreto del commissario ad acta ARO 1/BT n. 4 del 25/03/2015, con cui è stata approvata la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale con riferimento all'intero ARO, pubblicata su BURP n. 46 del 2 aprile 2015

I Decreti del Commissario ad acta per l'ARO 1 BT del 26.6.2015 n. 5 e n. 6 del 30.6.2015, pubblicati sul BURP n. 97 del 9.07.2015, di approvazione del progetto unitario di ARO del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 114 del 29.2.2016 con il quale si è provveduto al Commissariamento delle OGA;

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 119 del 3.3. 2016 avente ad oggetto " Dichiarazione stato di emergenza ciclo integrato dei rifiuti e organizzazione strutturale commissariale. DPGR n. 114/2016";

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 282 del 3.5.2016 avente ad oggetto" Organizzazione della struttura Commissariale Gestione ciclo dei rifiuti Regione Puglia";

La Determinazione Dirigenziale del Dipartimento mobilità, qualità urbana. opere pubbliche ecologia e paesaggio n. 4 del 9.5.2016 " Organizzazione e Funzioni della struttura Commissariale degli OGA";

La L.R n. 20 del 4.8.2016 rubricata "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 20.8.2012 n. 24" istitutiva dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

I DPGR nn. 527 del 5.8.2016 e 53 del 6.2.2017 di nomina e proroga dell'incarico di Commissario fino al 31.12.2017.

Ulteriori Fonti Di Informazione

Nel Comune di TRANI il servizio di igiene urbana è attualmente affidato, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29.10.2015 e convenzione sottoscritta l'11.11.2015 n. 961 con decorrenza dal 1.1.2015 e fino al 31.12.2015, attualmente in regime di proroga, secondo le modalità dell'"in house providing", all'AMIU s.p.a., società a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Trani.

Il Comune di Trani fa parte, insieme ai Comuni di Bisceglie e Barletta, dell'ARO 1 BT così come stabilito con la Convenzione sottoscritta il 10.2.2015 rep n. 399 e come individuato dall'OGA BT con Delibera di Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012.

Con Delibera di G.R. n. 1169 del 10.6.2014 è stato nominato un Commissario ad acta per l'ARO 1 BT con il compito di svolgere gli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti a livello di ARO.

Con decreto n. 5 del 26.6.2015 integrato e corretto con decreto n. 6 del 30.6.2015 il Commissario ad acta ha approvato il progetto unitario di ARO del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nonché la relazione come prescritta dall'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179. La relazione allegata ha individuato la scelta motivata dell'affidamento del servizio in parola a livello di ARO mediante in house providing a società partecipata dai tre Comuni convenzionati, da costituire con la valorizzazione degli assets già esistenti prevedendo una frase transitoria, nelle more della costituzione del nuovo soggetto giuridico secondo una logica di gestione unitaria, che consente a ciascuno dei tre Comuni di mantenere le modalità di affidamento già in essere. In sostanza è consentito ai tre Comuni di dare applicazione ai nuovi contenuti operativi del progetto unitario mediante adeguamento dei contratti di servizio in essere con le rispettive società in house con la previsione di clausole di recesso anticipato ad intervenuto affidamento al gestore unitario.

Il suddetto progetto prevede lo svolgimento del servizio di raccolta secondo le modalità della raccolta domiciliare c.d. "porta a porta" per tutte le frazioni di rifiuto nell'intero territorio d'ambito.

Ad oggi le procedure di costituzione del nuovo soggetto di ambito sono ancora in corso, pertanto occorre, nelle more, provvedere all'affidamento del servizio raccolta rifiuti, perseguendo il modello dell'affidamento diretto in house alla società partecipata AMIU s.p.a., attuale prestatrice del servizio, con adeguamento graduale dei contenuti prestazionali alle indicazioni contenute nelle Piano d'ambito

Con deliberazione n. 47 del 21.8.2015, la Giunta Comunale di Trani ha, quindi, stabilito di adeguare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alle modalità di cui decreto del Commissario ad acta n. 5 del 26.6.2015, in modo da estendere a tutto il territorio la modalità di raccolta dei rifiuti domiciliare c.d. "porta a porta", come previsto tra gli obiettivi in materia di territorio ed ambiente individuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.8.2015.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 77 del 12.10.2015 ha approvato un Protocollo di intesa con il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, sottoscritto il successivo 13 ottobre, finalizzato a favorire l'introduzione di adeguati modelli di gestione dei rifiuti attraverso la redazione del progetto esecutivo di raccolta dei rifiuti nel Comune di Trani,.

Il CONAI ha quindi provveduto il 3.6.2016 con nota prot. n. 21323 alla trasmissione del *Piano Esecutivo dei servizi di Igiene Urbana* redatto dal in collaborazione con AMIU Trani Spa, in attuazione delle linee guida definite dal "Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO BT1" di cui il comune di Trani fa parte insieme ai comuni di Barletta e Bisceglie.

Su tale piano sono stati espressi i pareri favorevoli del Dipartimento di Prevenzione SISPS ASL BAT del 24.6.2016 ed il parere di conformità alle linee guida del Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto

dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO 1BT, da parte dell'Organo di Governo ARO il 10.2.2017, nonché il parere di omogeneità rispetto alle prescrizioni dell'Commissario ad acta da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'ARO 1 BT il 22.2.2017.

A seguito delle valutazioni in ordine alla sostenibilità finanziaria, secondo i parametri indicati dall'assemblea dei sindaci ARO, l'amministrazione ha dato indirizzo politico di modificare il piano economico finanziario del servizio di igiene urbana da ultimo presentato da AMIU in collaborazione con CONAI, al fine di aggiornarlo con gli attuali effettivi costi e di renderlo compatibile con le risorse di bilancio dell'ente oltre che con i costi *pro capite* degli altri Comuni dell'ARO BT (prot. n. 10149 del 15.03.2017)

il CONAI in collaborazione con AMIU s.p.a., ha presentato dunque il 15.06.2017, prot. n. 20961 del 19.06.2017, il Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Trani, rettificato da ultimo con prot. n. 23342 del 11.07.2017, così articolato:

ELABORATI DESCRITTIVI

- Relazione tecnica descrittiva- datato giugno 2017;
- Piano economico finanziario- datato giugno 2017;
- Documento di Sintesi non tecnica datata giugno 2017

ELABORATI CARTOGRAFICI

- T.1 Aree omogenee di raccolta- datato novembre 2015;
- T.2 Spazzamento manuale giornaliero-datato novembre 2015;
- T.3 Spazzamento manuale giorni alterni-datato novembre 2015;
- T.4 Spazzamento meccanizzato diurno-datato novembre 2015;
- T.5 Spazzamento meccanizzato e lavaggio strade notturno-datato novembre 2015;

Caratteristiche del servizio

Per quanto attiene alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento diretto *in house* si rinvia all'allegato Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Trani che qui si intende integralmente trascritto a costituire parte integrante e sostanziale della presente.

Ad ogni buon conto, in sintesi si riferisce che il Comune di Trani conta oltre 56 mila abitanti con un numero di utenze domestiche iscritte a ruolo di 26.936 unità e di utenze non domestiche di 3.906 unità.

L'obiettivo posto alla base della progettazione è quello del 65% di raccolta differenziata, così come previsto dal Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO BT1 coerentemente con quanto disposto dalla normativa nazionale. La fattibilità del raggiungimento di tale obiettivo è strettamente legata a quello che è lo stato attuale del sistema di raccolta e alla risposta della cittadinanza alle attività di comunicazione che verranno intraprese.

Il Comune di Trani, per il mezzo dell'AMIU, ha l'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata sino alla percentuale del 65% mediante raccolte selettive di frazioni di RSU ed assimilati, nonché delle frazioni merceologiche omogenee, al fine di recupero e del riciclaggio di materie prime per la riduzione dei rifiuti da smaltire offrendo un servizio, su tutto il territorio Comunale, nel pieno rispetto delle modalità indicate nel progetto unitario di ARO come individuate dal Commissario ad acta.

Il servizio affidato dovrà essere funzionale, di qualità, efficiente, efficace nonché dovrà soddisfare i cittadini con la finalità anche e soprattutto del rispetto dell'ambiente. Il soggetto dovrà estendere il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio Comunale, introdurre nuove tipologie di raccolta differenziata, adottare iniziative per ridurre la produzione dei rifiuti fin dall'origine.

I servizi che saranno affidati prevedono i servizi di raccolta differenziata dei vari materiali (carta, cartone, vetro, secco residuo etc), lo spazzamento stradale, sia manuale che meccanizzato, ivi compreso lo spazzamento delle aree mercatali, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, degli olii vegetali esausti, dei rifiuti verdi, il lavaggio delle strade, la raccolta delle deiezioni canine, la pulizia degli arenili, la pulizia delle fontane cittadine, la raccolta delle carogne animali, i servizi di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione, disinfestazione, la fornitura, la installazione e la manutenzione dei cestini gettacarte, pulizia caditoie e pozzetti stradali, sgombero neve e spargimento di sale; servizi di assistenza agli operatori cimiteriali.

Nello specifico sono contemplati:

a) servizi di raccolta domiciliare c.d. "porta a porta":

- raccolta e trasporto frazione organica biodegradabile e compostaggio domestico;
- raccolta e trasporto secco residuo;
- raccolta e trasporto vetro;
- raccolta e trasporto multimateriale (plastica – imballaggi acciaio ed alluminio);
- raccolto e trasporto carta;
- raccolta e trasporto cartone;
- raccolta di tessili sanitari;
- raccolta e trasporto ingombranti RAEE, sfalci e potature;
- raccolta e trasporto rifiuti urbani ex RUP;
- raccolta degli olii vegetali esausti;
- raccolta dei rifiuti mercatali;
- raccolta dei rifiuti prodotti durante feste e manifestazioni.

b) servizi di spazzamento stradale e servizi complementari:

- spazzamento manuale;
- spazzamento meccanizzato;
- spazzamento delle aree mercatali;
- spazzamento delle aree interessate da feste e manifestazioni.

c) Servizi complementari ed accessori di igiene urbana.

d) gestione dei Centri Comunali di raccolta.

Le modalità di erogazione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti saranno le seguenti:

- secco indifferenziato: utenze domestiche 2/7 – utenze non domestiche 3/7
- frazione biodegradabile: Centro Urbano utenze domestiche 3/7- utenze non domestiche 7/7;
- carta, cartone: utenze domestiche 1/7 – utenze non domestiche 1/7;
- imballaggi in cartone: utenze domestiche 1/7 – utenze non domestiche 6/7;
- imballaggi in vetro: utenze domestiche 1/7 – utenze non domestiche 3/7;

- imballaggi in plastica acciaio ed alluminio: utenze domestiche 1/7 – utenze non domestiche 3/7;
- rifiuti ingombranti e RAEE (domiciliare su chiamata): tutto il territorio 1/7;
- rifiuti verdi (domiciliare su chiamata): tutto il territorio 1/7 MAR-SETT, 1/14 OTT/FEBB;
- rifiuti da piccole demolizioni (domiciliare su chiamata): tutto il territorio 1/7;
- RUP (stradale): tutto il territorio 1/7;
- Olii esausti (stradale): tutto il territorio 1/mese;
- tessili sanitari: tutto il territorio 3/7.

Ogni azione afferente alle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti sarà preceduta dalla quantificazione corretta del materiale necessario, dalla distribuzione di materiale di consumo riconosciuto utile per consentire l'applicazione delle regole della R.D.. Sarà attuato un idoneo programma di informazione e sensibilizzazione sulle modalità corrette della R.D dei rifiuti e sarà realizzato e distribuito un calendario di raccolta che tenga conto delle frazioni merceologiche prevalenti organizzato per tipologia di utenza.

In sostanza, il servizio che dovrà svolgersi nell'ottica della tutela dell'ambiente e della sostenibilità economica, deve essere finalizzato a raggiungere i seguenti risultati:

- 1) ridurre la produzione dei rifiuti;
- 2) aumentare le percentuali di raccolta differenziata di qualità delle frazioni dei rifiuti;
- 3) responsabilizzare tutti gli utenti sui temi della raccolta differenziata dei rifiuti;
- 4) standardizzare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti in modo da renderlo facilmente realizzabile;
- 5) rendere sostenibili i costi di gestione;
- 6) evitare gli scarichi abusivi di rifiuti nel territorio Comunale;
- 7) rendere trasparenti le caratteristiche ed i costi del servizio;
- 8) assistere gli utenti nella azione quotidiana di smaltimento dei rifiuti.

***OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

L'approvando Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana del comune di Trani ha ricevuto:

- a. parere di conformità alle linee guida definite dal *Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO BT 1*, prodotto dal CONAI in data 15.09.2016;
- b. parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione, Servizio SISPS, AslBT in atti prot. n. 24113 del 24.06.2016 (giusta richiesta prot. n. 22445 del 13.06.2016)
- c. parere di conformità tecnica del Piano alle linee guida definite dal *Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO BT 1*, reso dall'Ufficio Comune di ARO 1 BT verbale prot. 10221 del 10.02.2017.

Dal parere di conformità tecnica del Piano alle Linee guida definite dal progetto unitario ARO 1 BT surrichiamato, discende il rispetto da parte dell'approvando piano dei contenuti degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicati nel succitato progetto unitario, che qui si intende integralmente trascritto a costituire parte integrante e sostanziale della presente ancorchè non materialmente allegato, nonchè dei

Principi fondamentali e obblighi di servizio approvati con Decreto del commissario ad acta ARO 1/BT n. 4 del 25/03/2015 ivi dichiarati ¹.

Acclarato in tal modo il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ed universale richiesto dalla norma, in questa sede, ad ogni buon conto, si evidenzia che il servizio di igiene urbana è un'attività di pubblico interesse e deve essere continuo al fine di preservare l'igiene e la salute pubblica, disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo.

Gli standard qualitativi e quantitativi che dovranno essere rispettati sono i seguenti:

- **Universalità:** il servizio è garantito a tutti gli utenti e su tutto il territorio ed ai medesimi standard qualitativi;
- **Continuità:** non è possibile alcuna interruzione del servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto. Il servizio deve essere immediatamente assicurato e ciò per tutta la durata del contratto. Anche in caso di sciopero del personale saranno garantiti i servizi minimi. Il soggetto affidatario dovrà avvalersi di una idonea struttura organizzativa che consente lo svolgimento regolare del servizio ed il controllo dello stesso;
- **Qualità:** il soggetto affidatario del servizio dovrà garantire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio utilizzando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali sempre funzionali a rendere perfetto il servizio;
- **economicità:** il servizio offerto dovrà essere sempre migliorato senza prestazioni economiche aggiuntive;
- **monitoraggio e controllo:** gli uffici dovranno monitorare e controllare il rispetto degli obblighi contrattuali come assunti;
- **trasparenza ed informazione:** il contratto di servizio dovrà elencare in maniera chiara i servizi da svolgersi per il Comune. Gli atti aziendali saranno accessibili nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- **sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti:** il soggetto affidatario dovrà rispettare rigorosamente norme e leggi e dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie. Inoltre il soggetto dovrà ricercare soluzioni organizzative e tecnologiche innovative nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini.

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:

Il quadro economico dei servizi inclusi nel Piano economico finanziario, che qui si intende integralmente trascritto e depositato in atti reca:

-Costo del servizio (personale addetto, investimenti e costi d'uso capitale, costi gestione automezzi e attrezzature, materiali di consumo, amministrazione e gestione sede aziendale, altri costi di avvio dei nuovi

¹ Decreto del commissario ad acta ARO 1/BT n. 4 del 25/03/2015, con cui è stata approvata la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale con riferimento all'intero ARO, pubblicata su BURP n. 46 del 2 aprile 2015; I Decreti del Commissario ad acta per l'ARO 1 BT del 26.6.2015 n. 5 e n. 6 del 30.6.2015, pubblicati sul BURP n. 97 del 9.07.2015, di approvazione del progetto unitario di ARO del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari

servizi, smaltimenti, spese generali e iva al 10%) per € 7.882.078,54 IVA inclusa, pari ad € 7.165.525,95 iva esclusa.

-Costo totale del servizio, comprensivo degli ulteriori costi di trattamento frazione organica e secca, smaltimento frazione secca residua, selezione, valorizzazione e smaltimento materiali da raccolta differenziata secca, ecotassa e trasporto RSU e FORSU ed al netto del contributo CONAI: € 10.405.825,11

-Servizi esclusi dal PEF, ma compresi nel contratto di servizio (es. raccolta carogne animali, pulizia e gestione fontane ornamentali, pulizia caditoie e pozzetti, derattizzazione, deblattizzazione, disinfezione, disinfestazione, sgombero neve e spargimento sale, servizio di assistenza agli operatori cimiteriali): € 230.271,73

I costi di gestione del servizio saranno coperti con la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) calcolata con metodo normalizzato, come già approvata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 49 del 24.07.2015 che si intende qui integralmente trascritto ancorchè non materialmente allegato ma depositato in atti.

Nella valutazione dei costi complessivi connessi al servizio di gestione dei rifiuti del comune di Trani sarà necessario cumulare ai costi del piano economico finanziario suindicato, i costi sostenuti direttamente dal Comune ovvero:

- 1) materie di consumo e merci Ufficio Tributi (€ 1.036,00);
- 2) materie di consumo e merci Ufficio Ambiente (€ 1.000,00);
- 3) personale Ufficio Tributi (€ 88.000,00);
- 4) personale Ufficio Ambiente (€ 36.873,97);
- 5) altri costi Ufficio Tributi: postalizzazione, cancelleria, software etc. (€ 38.624,80);
- 6) quota ARO (€ 35.003,41);
- 7) riduzioni (€ 355.164,17).

Ai suddetti costi sono stati sottratti:

- 1) contributo MIUR (- € 43.061,71);
- 2) recupero evasione (- € 120.602,00).

Concorrono al finanziamento del servizio i seguenti contributi assegnati al comune di Trani:

- Con determina regionale del servizio Gestione rifiuti n. 82/2013 con cui è stata erogata al Comune di Trani la somma di € 280.000 per potenziare sul proprio territorio le attività di raccolta differenziata

-con deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 26.02.2014 con cui è stata assegnata in favore del Comune di Trani la somma di € 250.000 per il potenziamento della raccolta differenziata

-con Decreto del Commissario ad acta dell'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti n. 49 del 26.06.2017 recante *Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa). Applicazione ed esecuzione Delibera di Giunta regionale n. 469/2017 in attuazione dell'art. 37 l.r. n. 40/2016*, con cui è stato concesso al Comune di Trani un finanziamento di €1.096.468,73 per attrezzature, mezzi, materiali e progettazione avvio porta a porta e realizzazione Centro comunale di Raccolta

***Modalità di affidamento prescelta**

Questo Ente ha individuato nella delegazione interorganica alla società partecipata AMIU s.p.a. la modalità ottimale di affidamento e successiva gestione del servizio di igiene urbana relativo alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nel Comune di Trani.

Pertanto è intendimento dell'ente fare ricorso all'istituto dell'affidamento diretto in house alla società AMIU s.p.a., avente sede in Trani alla via Barletta n. 161 c.f. e P.IVA 04939590727, integrante i criteri di compatibilità con la vigente normativa in materia di affidamenti *in house*.

Le modalità di affidamento in house providing consentono di acquisire un bene o un servizio dalla propria organizzazione interna senza ricorrere a terzi tramite gare ed al mercato.

Infatti il Giudice Comunitario ha statuito che in presenza di requisiti quali: il controllo analogo, e della realizzazione della parte più importante della propria attività in favore dell'Ente pubblico controllante un soggetto di diritto privato non può essere considerato terzo rispetto all'ente stesso.

L'art. 5 d.lgs. 50/2016 individua i presupposti legittimanti il ricorso al tipo di affidamento in parola, così enucleandoli:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Fatta salva ogni valutazione tecnico-economica appare evidente che la struttura e l'organizzazione aziendale dell'AMIU s.p.a. integri i presupposti di legge per il ricorso all'istituto de quo, come di evince dallo statuto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.07.2017, che qui si intende integralmente trascritto a costituire parte integrante e sostanziale.

A titolo esemplificativo :

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. *E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, posseduto da Enti pubblici locali nella definizione dell'art. 2, co. 1 del TUEL, denominata "AMIU S.P.A." La società è organizzata e opera in conformità al modello in house providing, di cui all'ordinamento comunitario ed italiano vigente ed assoggettata al "controllo analogo" da parte del socio, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto ed in conformità al Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani.*

2. *La Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e*

qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non al di fuori della competenza territoriale del socio pubblico che detiene il controllo societario. Detta condizione di marginalità è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio unico e la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società

ARTICOLO 2BIS) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN HOUSE

1. I servizi saranno gestiti nel rispetto delle norme di legge in vigore e regolati secondo le convenzioni di affidamento dei servizi verso l'Ente Comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed affidabilità.

2. In ottemperanza ai principi generali che consentono l'affidamento diretto di servizi "in house providing" viene stabilito quanto segue:

a. L'obbligo per la società di trasmissione all'Ente comunale dei documenti di programmazione e del piano industriale, redatti nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, per la successiva approvazione;

b. lo schema tipo dei contratti di servizio è approvato dal Consiglio comunale;

c. Il potere dell'Ente pubblico di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia/efficienza ed economicità spetta al Consiglio comunale;

d. L'obbligo per la società di esercitare la propria attività esclusivamente nei confronti dell'Ente socio o comunque nei limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che regola gli affidamenti in house providing.

e. Obbligo per la società di ottemperare alle norme del Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani, in conformità delle norme del codice civile e della normativa di riferimento

*** Titolarità pubblica dell'intero capitale sociale**

Il Comune di Trani è socio unico dell'AMIU s.p.a., di cui, pertanto, detiene la totalità del capitale sociale. La titolarità pubblica dell'intero capitale sociale è sancita e garantita dal richiamato art. 1 dello Statuto, nonché dall'art. 9 Trasferimento delle azioni - clausola di prelazione, ove è disposto che *In caso di trasferimento, ad un altro ente pubblico nella definizione di cui al precedente art. 1, co. 1 del presente statuto e tra enti già soci, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, salvo quanto previsto dall'art. 16, c. 1 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, o comunque dalla normativa vigente in materia di in house providing, e dall'art. 5 dello Statuto. Al Socio Comune di Trani spetta il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni della società da qualunque altro socio alienante.*

***Sussistenza del controllo del socio pubblico analogo a quello che il socio pubblico esperisce sulle proprie articolazioni organizzative**

Il D. Lgs. 19.8.2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, definisce "controllo analogo" la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a

quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Il surrichiamato art. 5 d.lgs. 50/2016 al riguardo così dispone Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo del controllo analogo da parte dell'ente sulla società partecipata il Comune di Trani è dotato dei seguenti regolamenti che qui si intendono tutti integralmente trascritti e formare parte integrante e sostanziale del presente, ancorchè non materialmente allegati, ma depositati in atti:

- a. Regolamento per la disciplina e l'organizzazione del sistema dei controlli interni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15.1.2013;
- b. Regolamento per il controllo delle società non quotate partecipate dal Comune approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 dell'11.10.2013;
- c. Nuovo Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 dell'8.10.2014;
- d. Nuovo Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 6.10.2016
- e. Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2016 con cui sono state apportate modifiche ai suddetti Regolamenti.
- f. Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.5.2017 con cui è stato approvato il "Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani":
-L'art. 2 del citato regolamento, rubricato "Modalità generali di attuazione del Controllo Analogo" del suddetto Regolamento per il controllo analogo così letteralmente dispone: " Il Comune di Trani esercita il controllo analogo sulle proprie società partecipate e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione coordinamento e supervisione delle attività societarie. Il controllo analogo si esercita in via generale, in tre distinte fasi: a) controllo ex ante – indirizzo dell'Amministrazione; b) controllo contestuale – monitoraggio; c) controllo ex post – verifica.

Le modalità del controllo analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50 Tuel, dagli Statuti delle società e dal presente regolamento. Il controllo analogo è gestito dal Comitato di coordinamento delle società partecipate di cui all'art. 12 Regolamento per il controllo sulle società non quotate partecipate dal Comune di Trani (DCC n. 52 dell'11.10.2013) che per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del Nucleo Unico dei controlli interni e del relativo personale come tecnicamente supportato (art. 14 bis Regolamento per la disciplina e l'organizzazione del sistema dei controlli interni)";

-L'art. 7 rubricato "Attuazione del controllo analogo" così dispone: " Il controllo analogo si articola in quattro tipologie: a. controllo societario; b. controllo economico, finanziario e patrimoniale; c. controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati; d. controllo sulla gestione. Le diverse tipologie del Controllo analogo sono esercitate attraverso gli Organi del Comune di Trani e la struttura appositamente istituita all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 147 quater comma 1 TUEL, che ne sono responsabili. Per

l'attuazione del Controllo analogo e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 2 comma 22 del presente regolamento le società trasmettono alla struttura preposta al controllo tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento".

Inoltre tutte le cariche sociali sia di amministrazione che di controllo vengono effettuate dal Comune di Trani socio unico proprietario, ex art 20 Statuto sociale

Il comitato di coordinamento delle società partecipate ha organizzato i lavori, al fine di rendere operative le nuove disposizioni di controllo vigenti in materia.

***Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.**

Ai fini dell'integrazione del presupposto normativo dell'attività prevalente, la disciplina vigente dispone che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi. Precisando successivamente che *Per determinare la percentuale delle attività si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.*

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

In relazione al caso di specie si precisa che: Lo Statuto AMIU (artt. 1 e 2) disciplina anche la destinazione dell'attività della società, precisando che *Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La società potrà svolgere altre operazioni immobiliari e mobiliari connesse e legate allo svolgimento dell'oggetto sociale, purché ciò non alteri il rapporto di delegazione interorganica con il Comune di Trani.*

Ciò premesso si evidenzia come allo stato, ai fini del computo dell'80% del fatturato nel triennio precedente siano utilizzabili i risultati di esercizio 2015 e 2016, ma non quelli relativi al 2014, perché non più pertinenti, in quanto attinenti a situazioni disomogenee rispetto a quelle degli esercizi successivi.

L'AMIU s.p.a., infatti, ha gestito oltre al servizio di raccolta rifiuti in favore del comune di Trani, anche un impianto di discarica per rifiuti urbani non pericolosi fino al 5 settembre 2014, quando, a causa di problemi di carattere ambientale, i conferimenti sono stati sospesi ed in data 7.4.2015 la Regione Puglia ha revocato l'AIA. Con ordinanza n. 25 del 23.09.2016 recante *Provvedimenti contingibili ed urgenti relativi alla discarica RSU sita in trani località Puro vecchio* è stata disposta la chiusura dei tre lotti che compongono la discarica al fine di evitare ulteriori rischi per la salute.

La sospensione, attualmente *sine die*, dell'attività concernente la gestione della discarica, di cui è comproprietaria, ha avuto incidenze sul fatturato 2014 che, pertanto, non è più omogeneo al fatturato relativo agli esercizi 2015-2016 (ove non sono presenti i proventi relativi alla gestione della discarica, ma

esclusivamente quelli del servizio), e quindi non più idoneo al computo percentuale del requisito richiesto dalla norma.

Si ritiene opportuno, pertanto, verificare il possesso del requisito dell'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante esclusivamente facendo riferimento ai dati relativi agli esercizi 2015-2016 ed allo stato-proiezione di fatturato relativo all'esercizio in corso 2017, da cui si evince quanto segue:

Si è ritenuto di procedere ad una doppia verifica della sussistenza del requisito ovvero del rispetto del limite del 80%:

- relativamente al valore della produzione quindi facendo riferimento ai dati bilancio
- relativamente al fatturato Iva facendo riferimento alla dichiarazione Iva

1. verifica del presupposto sulla base del valore della produzione

	anno 2015	anno 2016
valore della produzione complessivo	10.120.979,00	12.793.976,00
valore della produzione nei confronti del Comune	9.790.322,00	12.345.259,00
Percentuale del volume d'affari imputabile al Comune	96,73	96,49

Verifica del presupposto sulla base del fatturato Iva

	anno 2015	anno 2016
valore del fatturato Iva complessivo	9.352.242,00	8.277.588,00
valore del fatturato Iva nei confronti del Comune	10.437.513,00	8.069.866,00
Percentuale del volume d'affari imputabile al Comune	111,60*	97,49

*Il fatturato IVA complessivo è riportato al netto delle note credito emesse nell'esercizio 2015, ma di competenza economica di periodi precedenti.

Si è successivamente proceduto ad una ulteriore verifica sulla base del valore del fatturato maturato nel I^o semestre 2017, ai fini della previsione, da cui si evince

	I SEMESTRE 2017
valore del fatturato Iva complessivo	8.002.058,00
valore del fatturato Iva nei confronti del Comune	7.931.804,00
Percentuale del volume d'affari imputabile al Comune	99,12%

Sulla scorta dei dati è plausibile ipotizzare che anche al 31.12.2017 il limite dell' 80% di fatturato in favore del comune di Trani risulterà ampiamente rispettato.

Si rappresenta, altresì, a titolo esemplificativo che dall'analisi dei dati di bilancio dell'esercizio 2016 si evince che la produzione ulteriore rispetto a quella maturata nei confronti del comune, permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, consentiti dalla norma, trattandosi di cessione a terzi del rifiuto secco che consente la chiusura della filiera del recupero ed il riciclaggio dei rifiuti oggetto della raccolta differenziata.

Pertanto, risulta integrato anche il possesso del requisito dell'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante Comune di Trani.

***Analisi di efficienza ed economicità della scelta**

Influenza determinante nella discrezionalità in ordine alla scelta delle modalità di affidamento e di gestione del servizio pubblico locale de quo ha avuto la disciplina recata dalla legge regionale n. 24 del 20.08.2012, ove sino al 4.08.2016 era fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, nonché il Decreto del Commissario ad acta ARO 1/BT 26 giugno 2015, n. 5 recante DGR 1169/2014- Procedure sostitutive. Approvazione relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 e progetto unitario di ARO, con riferimento al modello organizzativo di prestazione del servizio ove:

- a seguito delle valutazioni comparative di convenienza tra i diversi modelli di affidamento della gestione del servizio rifiuti a livello d'ambito, ha individuato come scelta preferenziale l'affidamento diretto *in house* a società partecipata dai Comuni di Trani, Bisceglie e Barletta;
- nelle more della costruzione del nuovo soggetto giuridico e dell'affidamento del servizio unitario, al fine di dare avvio in tempi celeri al nuovo sistema di raccolta differenziata per avvantaggiarsi dei connessi benefici, ha consentito ai Comuni di mantenere le modalità di affidamento già in essere, prevedendo contestualmente di dare progressivo adeguamento ai contenuti operativi del servizio affidato in conformità al nuovo progetto d'Ambito unitario;
- ha disposto che nel periodo transitorio nei diversi Comuni si dovrà dare applicazione ai nuovi contenuti operativi di gestione unitaria, pur mantenendo una distinta gestione dal punto di vista del soggetto operante;
- ha inserito per l'affidamento mediante gara il principio della clausola di recesso anticipato ad intervenuto affidamento al gestore unitario;

Tale decreto del Commissario ad acta rileva in particolar modo nella parte in cui, nelle more della costruzione del nuovo soggetto giuridico e dell'affidamento del servizio unitario, al fine di dare avvio in tempi celeri al nuovo sistema di raccolta differenziata per avvantaggiarsi dei connessi benefici, ha consentito ai Comuni di mantenere le modalità di affidamento già in essere, prevedendo contestualmente di dare progressivo adeguamento ai contenuti operativi del servizio affidato in conformità al nuovo progetto d'Ambito unitario. Di fatto, anche tenendo conto della prospettiva derivante dall'assetto normativo e regolamentare vigente, del divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto operato dalla l.r. 24/12 sino all'entrata in vigore della successiva l.r. 4.08.2016, n. 20, nonché alla luce di valutazioni di convenienza e di opportunità, il comune di Trani ha adottato una serie di atti prodromici a conformare l'assetto dell'AMIU ai più recenti orientamenti in materia di *in house providing* ed ha sin da allora orientato le scelte amministrative nel senso di procedere al risanamento aziendale ed alla successiva delegazione interorganica del servizio.

Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato con d.g.c. n. 160 del 31.12.2015, all'uopo, si dispone che *considerato lo studio di ARO 1BT l'Amministrazione procederà, previa scissione del ramo impianti dalla gestione del servizio, alla costituzione di un soggetto unico per la gestione del servizio a totale partecipazione pubblica, in possesso dei requisiti per l'affidamento in house.*

Si rappresenta, all'uopo, che sono in corso le procedure necessarie all'attuazione del citato indirizzo.

In relazione alle Regioni del mancato ricorso al mercato per l'acquisizione del servizio in parola, si riferisce che *Linee guida per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, adottate dal Dipartimento Affari regionali con Invitalia precisano che *"è ragionevole attendersi che livelli e composizione dei costi varino anche in funzione delle modalità di affidamento. In termini economici la modalità di affidamento da scegliere dovrebbe essere quella che minimizza i costi totali attesi. In linea di principio:*

a) la scelta dell'in house potrà essere tanto più conveniente quanto minore è la dimensione del servizio e quanto maggiore la quota di contributi pubblici;

b) la scelta opposta dell'affidamento esterno può giustificarsi invece per le dimensioni della commessa ed il maggior potenziale di efficienza e di economicità;

c) il ricorso alla società mista costituisce una forma intermedia che può comportare benefici comparativi, a condizione che l'assetto dei rapporti fra concedente e affidatario sia trasparente.

Rilevano altresì come l'economicità della scelta, infine, andrebbe estesa anche alla *salvaguardia del valore dell'asset dell'ente locale. In particolare, allorché l'impresa oggi affidataria in house versi in condizioni reddituali e patrimoniali critiche, l'immediato "ricorso al mercato", rispetto al suo differimento a risanamento dell'azienda realizzato, comporterebbe per l'ente locale delle perdite, in contrasto con l'obbligo di ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche, sancito dall'art. 97 della Costituzione; obbligo che non riguarda la sola gestione corrente ma anche il valore patrimoniale e di mercato della stessa. In questi casi la via che potrebbe essere seguita è quella di includere nell'analisi comparativa dei costi e dei benefici economici delle diverse modalità anche l'emergere di perdite nette di valore capitale e le obbligazioni nei confronti dei creditori che andrebbero comunque onorate.*

In termini di comparazione fra il modello in house e il ricorso al mercato, appare dunque giustificabile includere fra i costi e i benefici delle tre opzioni anche gli effetti finanziari di una dismissione prerisanamento delle attività della società attualmente affidataria.

Sul punto si precisa che AMIU s.p.a. è una società a totale capitale pubblico il cui capitale sociale è pari ad euro un milione di euro mentre il patrimonio netto al 31.12.2016 era pari ad € 2.303.869,00, a fronte di un valore totale della produzione pari ad € 12.793.976 desunto dal Bilancio di esercizio 2016. Il personale in servizio alla data del 31.12.2016 era di 96 unità lavorative.

Nel corso del 2016 l'AMIU s.p.a. ha raccolto 5.778.038,00 Kg di rifiuti differenziati pari ad una percentuale del 20,19%; 22.842.190,00 Kg di rifiuti indifferenziati pari ad una percentuale del 79,81% per un totale di RSU per Kg 28.620.228,00.

I rifiuti che AMIU s.p.a. raccoglie in maniera differenziata sono avviati al recupero e smaltimento attraverso le attività affidate a terzi; la restante parte viene smaltita attraverso il conferimento in discarica.

L'AMIU s.p.a. ha gestito un impianto di discarica per rifiuti urbani non pericolosi fino al 5 settembre 2014 quando a causa di problemi di carattere ambientale i conferimenti sono stati sospesi ed in data 7.4.2015 la Regione Puglia ha revocato l'AIA.

La suddetta vicenda ha avuto una pesante ricaduta sui conti economici societari relativamente agli esercizi 2014 e 2015 poiché ha determinato un considerevole aggravio di costi.

La società ha quindi sottoscritto un nuovo contratto di servizio con il Comune di Trani in data 11.11.2015 valevole per l'esercizio 2015 per un valore complessivo di circa € 11.200.000,00 attualmente in regime di proroga.

La sospensione delle attività di discarica nell'ultimo quadrimestre del 2014 e la revoca dell'AIA hanno comportato un risultato negativo di bilancio di 4.648.339,08, con la conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo. In tale situazione il Consiglio Comunale alle luce delle valutazioni positive espresse dall'advisor incaricato di redigere un Piano economico e finanziario da cui si evincesse la sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla ricapitalizzazione dell'AMIU s.p.a., con Delibera n. 27 del 4.5.2016 ha provveduto alla ricostituzione del capitale sociale ricapitalizzazione della società in forma mista:

- a. compensazione dei crediti vantati dal comune di Trani verso AMIU s.p.a. mediante decontabilizzazione dei residui attivi dovuti da AMIU al Comune di Trani, oggetto di asseverazione, ai sensi dell'art.6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, accantonati nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l'intero importo di € 4.219.732,48
- b. apporto dei beni immobili, individuati dall'Amministrazione

La società ha chiuso il bilancio 2016 con un utile di esercizio pari ad € 852.800,00

Pertanto, anche alla luce delle indicazioni di Invitalia, dinanzi ad una società in perdita il Comune non avrebbe potuto operare e considerare economicamente efficiente la scelta di ricorrere al mercato, esternalizzando il servizio con soggetti terzi, ciò avrebbe comportato l'inattività totale della società partecipata, l'impossibilità di garantire la continuità aziendale e la permanenza, in capo al comune di Trani, in qualità di socio unico dell'obbligo di ottemperare in ogni caso alle obbligazioni assunte dalla partecipata in perdita a discapito dell'*obbligo di ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche, sancito dall'art. 97 della Costituzione.*

Esternalizzare il servizio a ricapitalizzazione avvenuta non garantirebbe la salvaguardia del valore dell'*asset* dell'ente locale, oggetto di investimento, come indicato in narrativa, e determinerebbe la perdita di patrimonio da parte dell'ente per le risorse impiegate nell'ambito della ricapitalizzazione.

In relazione alla congruità dell'offerta, l'Assemblea dell'ARO 1 BT con deliberazione n. 1 del 22.02.2017 ha considerato la progettazione del comune di Trani omogenea rispetto alle prescrizioni del Commissario ad acta, ha convenuto di assumere la media standard degli esclusivi costi di gestione a riferimento per la contrattualizzazione del servizio nelle modalità che i comuni riterranno autonomamente di effettuare; ha acquisito l'impegno del comune di Trani ad adottare, in sede contrattuale del proprio servizio, gli atti necessari a garantire l'uniformità dei costi al costo pro capite degli altri due comuni ARO entro il passaggio alla fase a regime della gestione unitaria del servizio.

Si evidenzia quanto segue:

Comune di Barletta: costo *pro capite* del servizio € 118,82

Comune di Bisceglie: costo *pro capite* del servizio € 119,64

Per il Comune di Trani, dall'analisi dell'approvando piano economico finanziario emerge un costo *pro capite* del servizio pari a circa € 124,42, calcolato assumendo come base il probabile costo a regime del servizio, pari

ad € 6.940.641,95 (ottenuto sottraendo al costo del servizio, iva esclusa, i costi gravanti esclusivamente sul primo anno/ numero abitanti)

Si evidenzia sul punto che un lieve discostamento dalla media indicata dall'Assemblea ARO con il provvedimento di cui in narrativa si ritiene giustificabile alla luce:

- del maggior numero di utenze non domestiche FOOD servite nel comune di Trani (n. 1201), rispetto a quelle presenti nel territorio di Barletta (n. 913) e Bisceglie (n. 731)
- della maggiore produzione *pro capite* di rifiuti riferita ad esempio all'anno 2015, pari a 43.46 kg/mese, a fronte di Barletta: 34,86 e Bisceglie 41,39

Inoltre non può non considerarsi, nell'ottica della valutazione di efficienza ed economicità della scelta, la conoscenza del territorio da parte di AMIU s.pa.. che nell'ambito dei servizi svolti è elemento importante per la qualità degli stessi nonché il know how acquisito in tutti questi anni di realizzazione del servizio in favore del Comune di Trani.

Alla luce dei parametri suindicati si ritiene congrua e conveniente l'offerta economica di cui al Piano economico finanziario prot. n. 23342 del 11.07.2017 allegata.

Alla luce di quanto sopra espresso, preso atto della relazione ex art 34 formulata a livello di ambito e del decreto del Commissario ad acta ARO 1/BT 26 giugno 2015, n. 5 che qui si intende trascritta a costituire parte integrante, il modello dell' in house providing si configura come il modello più utile per dare al Comune di Trani un servizio efficiente ed *economicamente vantaggioso da* riferirsi alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio comunale, nelle more dell'affidamento del servizio a livello di ARO al soggetto partecipato dai tre comuni.

Il Dirigente f.f. Area Urbanistica

Dott. Carlo Casalino

(Decreto n. 31643 del 27.09.2017)



Città di Trani

Provincia di Bari - Andria - Trani

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI TRANI E AMIU S.p.A.
- TRANI.

Rep.N. **ATTI PRIVATI**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra

1)-

il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Trani, ove domicilia per ragioni d'ufficio, nella qualità di Dirigente dell' Area Urbanistica, ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, Cod. Fisc. 83000350724 e Part. I.V.A. 00847390721, nel contesto dell'atto chiamato per brevità "Comune".

e

2),

il quale si costituisce e dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Amministratore Unico della Società "A.M.I.U. S.p.A", con sede in Trani alla Via Barletta n.161, iscritta alla Camera di Commercio di Bari al n.355874 del R.E.A., Codice Fiscale Partita I.V.A. 04939590727, nel contesto dell'atto chiamato per brevità "Società", identificato mediante acquisizione di valido documento d'identità (C.I. n..... rilasciata dal Comune di Trani in data ed avente validità sino al

I suddetti componenti hanno la piena capacità giuridica ed i requisiti richiesti dalla legge e mi chiedono di far risultare per atto privato quanto segue:

PREMESSO CHE:

-con deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n.20 del 9/5/2005 è stata disposta, ai sensi dell'art.115 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la trasforma-



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

zione della preesistente Azienda Speciale A.M.I.U. in s.p.a. con denominazione AMIU S.p.A. ed è stato approvato lo Statuto della società:

-in attuazione di atto di indirizzo, deliberato dal Commissario Straordinario con atto n.9 del 14/12/2006, l'assemblea sociale straordinaria di AMIU s.p.a. ha deliberato di approvare il nuovo statuto della società, come risulta dal verbale di assemblea redatto in data 29/12/2006 dal dott. Nunzio Di Martino, Notaio in Trani e recante il n. 28220 di repertorio:

-AMIU S.p.A. è società unipersonale essendo l'intero capitale sociale posseduto dal Comune di Trani, che esercita sulla stessa controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.2497 del codice civile;

- che con Delibera di C.C. n. 41 del 29.5.2017 è stato approvato lo "Schema di Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo Analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani";

- che con Delibera di C.C. n. 51 del 28.07.2017 è stato approvato il nuovo Statuto di AMIU s.p.a.:

- che con Delibera di Giunta n. del e successiva deliberazione di Consiglio comunale n. del è stato approvato il "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana nel Comune di Trani", il quale contiene le nuove modalità di esecuzione di tutti i servizi di igiene urbana (servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari) conformi ai contenuti operativi di gestione del servizio unitario di ARO ed alle indicazioni del Commissario ad acta ed alla delibera di ARO 1 BT n. 5/2015;

-il Consiglio comunale con deliberazione n. del ha disposto



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

l'affidamento in house all'AMIU s.p.a. e che la stessa può essere affidataria in via diretta di servizi pubblici di rilevanza economica, di competenza del Comune di Trani, ai sensi dell'art.113 del citato D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunitaria in materia di appalti "in house providing";

Considerato che i rapporti tra il Comune di Trani e l'AMIU S.p.A. devono essere disciplinati con apposito contratto di servizio che, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, deve tra l'altro indicare gli standard qualitativi e quantitativi da osservare nell'erogazione dei servizi affidati come da schema di delibera di C.C. n. _____ del _____;

Tutto ciò premesso, tra i predetti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Trani (in seguito "Comune") e AMIU S.p.A. (in seguito "AMIU"), relativamente a tutti i servizi come indicati nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana nel Comune di Trani" e relativi allegati, il quale, insieme a tutti gli allegati, tra cui anche il Disciplinare tecnico di definizione dei servizi, è parte integrante del presente contratto e allegato (**Allegato "A"**).

Il responsabile dell'esecuzione della prestazione è il Dirigente Area Urbanistica- ufficio Ambiente, salva diversa successiva designazione.

Art.2 - Durata del Contratto

Il presente contratto, immediatamente efficace, decorre dal 1 novembre 2017 ed ha la durata di sette anni con opzione di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per il successivo nuovo affidamento. In questo caso AMIU s.p.a. è tenuto all'esecuzione della prestazione prevista nel presente contratto agli stessi



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione affidataria. È fatta salva l'applicazione dell'art. 17- **Clausola di recesso anticipato** del presente contratto.

Art.3 - Ambito territoriale

I servizi affidati devono essere eseguiti nell'ambito dei perimetri operativi risultanti dalle cartografie allegate al "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana nel Comune di Trani":

Art.4 - Principi dell'erogazione dei servizi

L'AMIU si impegna ad osservare, nell'erogazione dei servizi pubblici di sua competenza, i principi di:

- a) -parità di trattamento degli utenti;
- b) - imparzialità e correttezza verso gli stessi;
- c) - continuità delle prestazioni;
- d) - coinvolgimento e partecipazione degli utenti.

I principi sopra indicati dovranno essere articolati in apposita "carta dei servizi" che, previa consultazione delle associazioni esponentziali di utenti e consumatori, dovrà essere approvata dal Comune e che l'AMIU dovrà diffondere, a sua cura e spese, tra gli utenti.

L'AMIU dovrà annualmente rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e adottare ogni iniziativa utile alla costante comunicazione d'impresa con gli utenti, attenendosi agli indirizzi fissati dal Comune.

Art.5 - Obiettivi e modalità di gestione

L'AMIU deve organizzare e gestire i servizi di competenza assicurando il perseguimento degli obiettivi indicati dal Comune, operando con efficacia, efficienza ed economicità e tendendo al miglioramento costante della qualità



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

ambientale.

Gli strumenti di pianificazione dei servizi dovranno essere sempre corredati di parametri di misurazione e valutazione economica dei risultati degli stessi.

Art.6 - Organizzazione dei servizi

Il Comune riconosce all'AMIU piena autonomia imprenditoriale nel predisporre i sistemi operativi e l'assetto organizzativo che siano ritenuti più idonei all'efficace, efficiente ed economica erogazione dei servizi, fermo restando il perseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi definiti e concordati con il presente contratto e le indicazioni della pianificazione dell'Autorità Regionale o Provinciale.

L'AMIU si obbliga a gestire i servizi con le modalità stabilite dal presente contratto, perseguendo efficienza, efficacia ed economicità dei servizi affidati e rimuovendo le cause che determinano carenze o inconvenienti nello svolgimento dei servizi.

L'AMIU si obbliga a segnalare al Comune tutte le circostanze e i fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi in modo che il Comune, per quanto di sua competenza, possa rimuoverne le cause. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, l'AMIU osserverà tutte le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Il Comune si impegna a comunicare all'AMIU modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana" e ad ogni altro regolamento comunale o di ambito extracomunale rilevante per lo svolgimento dei servizi dell'AMIU.

Restano ferme le disposizioni ed i poteri conferiti agli organi dell'ente dalla



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

normativa vigente in materia di controllo analogo.

Art.7 - Variazioni delle prestazioni

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, incrementare o diminuire le prestazioni dei servizi oggetto del contratto, comunque non oltre il quinto del corrispettivo totale previsto dal successivo articolo **22 Corrispettivo dei servizi**, AMIU sarà obbligata ad ottemperare alla richiesta che in tal senso verrà formulata dall'Amministrazione, alle stesse condizioni anche economiche del contratto principale. In tal caso, verrà stipulato apposito atto aggiuntivo preceduto da determinazione dirigenziale a firma dei Dirigenti dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Finanziario del Comune, operazione che i suddetti dirigenti avranno cura di sottoporre preventivamente all'approvazione della Giunta Comunale.

Nell'atto aggiuntivo verrà rideterminato il nuovo importo del contratto conseguente all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni dei servizi sulla base dei valori economici risultanti dalla scheda economica relativa ai corrispettivi. Resta inteso che l'affidamento di ulteriori tipologie di servizi, non contemplate nell'oggetto del presente contratto, renderà necessario un preventivo ed espresso atto del Consiglio Comunale con conseguente formalizzazione di apposito nuovo contratto.

Art.8 - Mezzi, attrezzature e personale

Nello svolgimento dei servizi AMIU utilizzerà idonei mezzi, attrezzature e personale propri. L'AMIU si impegna a mantenere automezzi, attrezzature ed accessori utilizzati in perfetta efficienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, prevenzione dell'inquinamento atmosferico.



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

rico ed acustico, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, nonché di obbligo della assicurazione per la R.C. verso terzi. Contenitori ed automezzi utilizzati devono recare un logotipo distintivo di AMIU ai fini della loro riconoscibilità.

L'AMIU si impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Il personale impegnato nei servizi deve indossare durante l'orario di lavoro il vestiario previsto, mantenuto pulito ed in perfetto ordine e deve indossare i d.p.i. dati in dotazione dall'AMIU. Il personale deve essere identificabile e riconoscibile dagli utenti.

Nei riguardi del personale, l'AMIU è tenuta all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro di settore stipulati da Federambiente ed all'osservanza di tutte le norme in materia di lavoro per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico ed il trattamento assicurativo e previdenziale.

Art.9 - Forme e modi della collaborazione tra Comune ed AMIU

L'AMIU si impegna a fornire assistenza al Comune ai fini dell'espletamento delle procedure dallo stesso attivate per acquisire eventuali finanziamenti diretti al miglioramento ed allo sviluppo dei servizi.

Il Comune provvederà a comunicare tempestivamente all'AMIU le date di particolari manifestazioni che possono avere effetto sullo svolgimento dei servizi e le variazioni inerenti alla circolazione stradale, nonché i provvedimenti (regolamenti, ordinanze, atti di pianificazione etc.), che possano avere incidenza ed effetti sulla organizzazione e gestione dei servizi aziendali.

Qualora il Comune richieda notizie, informazioni e dati occorrenti per la sua attività istituzionale, l'AMIU dovrà fornire gli stessi senza indugio e comunque entro termini che consentano il sollecito esaurimento dei procedimenti



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

amministrativi comunali. In particolare l'AMIU si impegna poi a predisporre fornire tutti gli elementi informativi e quantitativi che possono risultare utili al Comune per l'imposizione in materia di rifiuti.

Art.10 - Svolgimento dei servizi tramite appalto

Al fine di perseguire economicità, efficienza, sicurezza e qualità nella gestione dei servizi e tempestività di interventi, l'AMIU potrà avvalersi di soggetti terzi nel rispetto delle normative dello Stato e della U.E., rimanendo comunque titolare di responsabilità ed obblighi derivanti dal presente contratto.

I contratti stipulati con soggetti terzi devono prevedere cauzioni, fidejussioni, penali o altre clausole atte a garantire continuità di svolgimento dei servizi e osservanza degli standard qualitativi e quantitativi di cui al presente contratto. I contratti d'appalto stipulati dall'AMIU obbligano i terzi al pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti nei rapporti di lavoro con il personale dipendente.

Art.11 - Responsabilità civile verso terzi

L'AMIU risponde per i danni causati a terzi nello svolgimento dei servizi, compresi quelli derivanti da difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'AMIU si obbliga a stipulare adeguate coperture assicurative valide per tutto il periodo di durata del presente contratto. In caso di insufficienza delle coperture al risarcimento dei danni a terzi, l'AMIU provvederà a proprie spese restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità del Comune.

Art.12 - Vigilanza sui servizi

L'AMIU deve trasmettere al Comune un rapporto analitico sull'attività del



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

ciclo dei rifiuti e sugli altri servizi gestiti, come previsto da Statuto.

Il Comune si impegna ad assicurare una organica e continua azione di vigilanza e repressione dei comportamenti scorretti e delle violazioni in materia di igiene ambientale con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata, all'abbandono di rifiuti, di deiezioni animali, azioni vandaliche e danneggiamenti alle attrezzature per la raccolta dei rifiuti.

Art.13 - Inadempienze

L'AMIU risulterà formalmente inadempiente se ometterà, anche parzialmente, di assicurare ciascun servizio oppure non assicurerà i servizi in modo regolare e soddisfacente.

Ove si configuri una delle ipotesi sopra citate, il Comune procederà alla puntuale e completa contestazione dei rilievi diffidando l'AMIU a provvedere, entro un congruo termine indicato dallo stesso Comune, alla eliminazione delle cause delle situazioni di cui si tratta ed alla normalizzazione dei servizi.

Qualora l'AMIU non provveda entro il termine assegnato, essa sarà soggetta all'applicazione di una penalità, in conformità all'art.14.

Art.14 - Penalità per inadempienze

Ciascuna contestazione di avvenuta inadempienza, comporta l'applicazione di una penalità di importo compreso tra l'1% e il 5% del corrispettivo mensile, al netto di IVA, di ciascun servizio contestato.

La quantificazione della misura della penalità sarà determinata dal Comune in relazione all'entità e alla gravità delle conseguenze dell'inadempienza e di eventuale reiterazione dell'inadempienza stessa, con determinazione diri-



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

genziale a firma dei Dirigenti dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Finanziario del Comune. L'importo delle penalità è addebitato sui corrispettivi che la società percepisce per la effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Le penalità sono notificate dal Comune all'AMIU in via amministrativa senza richiedere ulteriori atti e, quindi, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni altro atto o procedimento giudiziale.

Art.15 - Osservanza di norme di legge

L'AMIU si impegna ad eseguire i servizi di sua competenza osservando le leggi, i regolamenti e tutte le disposizioni normative ed amministrative che ne disciplinano lo svolgimento, nonché i provvedimenti amministrativi e gli atti di indirizzo adottati dal Comune di Trani.

L'AMIU solleva e tiene indenne il Comune da ogni danno o pregiudizio che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi ad essa affidati, salvo il caso in cui il Comune abbia contribuito a causare il danno, con propri provvedimenti ovvero omettendo o ritardando l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art.16 - Risoluzione per inadempimento ed altri casi previsti

Il Comune può dichiarare risolto il contratto dopo tre contestazioni, avvenute in tempi diversi, a seguito di inadempienze che hanno comportato l'applicazione di penalità.

Inoltre, il Comune può dichiarare risolto il contratto allorché la società incorra in gravi inosservanze per tutti gli obblighi di cui agli articoli 8,10 e 15.

Il presente contratto si intenderà anticipatamente risolto, senza necessità di alcuna formalità, all'atto del subentro del Gestore Unico di Ambito che sarà



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

individuato dal soggetto a ciò competente.

Il provvedimento di risoluzione è notificato alla società alla quale compete il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

Art. 17 Clausola di recesso anticipato

In caso di conclusione del procedimento, allo stato in corso, di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, secondo i nuovi contenuti operativi di gestione del servizio unitario di rifiuti per l'Ambito di Raccolta Ottimale denominato ARO 1 BT, di cui il Comune di Trani fa parte, in conformità al progetto del Commissario ad acta ed alla Delibera di Assemblea n. 5/2015, il presente contratto si risolverà automaticamente senza alcun preavviso e/o riconoscimento, di qualsiasi natura, in favore di AMIU s.p.a. nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 c. 9 l.r. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii.

AMIU s.p.a. in tal caso sarà obbligata a garantire al Comune di Trani i servizi oggetto del presente contratto fino all'effettivo funzionamento del nuovo servizio ed alla completa operatività del nuovo soggetto unitario di ARO. Il contratto si risolverà automaticamente di diritto nel caso previsto dall'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", ossia quando avranno inizio le attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dal soggetto deputato ai sensi dell'art. 202 del decreto stesso. In tal caso non ci sarà necessità alcuna di preavviso. L'AMIU S.p.A. avrà diritto al solo pagamento del servizio prestato fino alla data dell'effettiva risoluzione e non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art.18 - Recesso parziale dal contratto

Il Comune, sulla base di indicazioni che risultino espresse in atto di indirizzo del Consiglio Comunale, può recedere dal contratto in ogni momento di vigenza dello stesso con riferimento ad uno o più servizi. In tale caso, il



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

Comune riconoscerà alla società unicamente eventuali quote residue di ammortamento per investimenti già effettuati, di cui venga data motivata e documentata giustificazione, in relazione al servizio o ai servizi oggetto del recesso.

Il recesso, fermo restando la sussistenza di preventive indicazioni da parte del Consiglio Comunale, avverrà con determinazione dirigenziale a firma dei Dirigenti dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Finanziario del Comune.

Il recesso parziale comporterà la rideterminazione in diminuzione del corrispettivo pattuito sulla base della quantificazione del valore economico attribuito a ciascun servizio, così come risultante dalla scheda economica relativa ai corrispettivi.

Il recesso dovrà essere comunicato all'AMIU almeno sessanta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore nei quali casi si potrà derogare al termine di sessanta giorni.

Art.19 - Recesso totale dal contratto

Il Comune, sulla base di indicazioni che risultino espresse in atto di indirizzo del Consiglio Comunale, potrà recedere dal contratto in ogni momento di vigenza dello stesso con riferimento a tutti i servizi. In tale caso, il Comune riconoscerà alla società unicamente eventuali quote residue di ammortamento per investimenti già effettuati, di cui venga data motivata e documentata giustificazione.

Il recesso, fermo restando la sussistenza di preventive indicazioni da parte del Consiglio Comunale, avverrà con determinazione dirigenziale a firma dei Dirigenti dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Finanziario del Comune.



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

Analogamente a quanto previsto per il recesso parziale di cui all'art.18, il recesso va comunicato alla società almeno trenta giorni prima dalla data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore nel qual caso si potrà derogare al termine di trenta giorni

Art.20 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'AMIU, con riguardo all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, saranno decise dal Competente Tribunale di Trani.

Art.21 - Domicilio e Foro competente

Le parti, ai fini del presente contratto, eleggono domicilio presso le rispettive sedi. Per qualsiasi controversia da devolvere alla giurisdizione ordinaria in ordine al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Trani.

Art.22 - Corrispettivo dei servizi

Il corrispettivo annuo per l'esercizio, per le attività oggetto del presente contratto, ammonta ad €..... iva inclusa e sarà erogato in ratei mensili, per ogni mese maturato, sulla base di fattura.

Art.23 - Disposizioni finali

Si applicano ai rapporti tra il Comune e l'AMIU le norme del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché le norme dello Statuto del Comune di Trani e dello Statuto Sociale dell'AMIU per tutti gli aspetti che ne risultano interessati, nonché tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali applicabili all'affidamento ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 del D.Lgvo n. 165/2001 l'Appaltatore sotto-



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

scrivendo il presente contratto attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. E' altresì consapevole che ove il presente contratto fosse stipulato in violazione di quanto innanzi previsto lo stesso è nullo, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferito.

Il presente contratto in quanto soggetto ad I.V.A., sarà registrato in misura fissa a cura e spese dell'AMIU.

Si da atto che ai sensi dell'art. 83 comma 3 - lett. a) del D. Lgvo n. 159/2011 la società ed il suo amministratore sono esonerati dall'applicazione della normativa antimafia.

La società AMIU S.p.A. dichiara di aver preso piena cognizione e di approvare specificamente ed incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto.

CITTÀ DI TRANI

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI



Città di Trani
Medaglia d'argento al merito civile

**CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA COMUNE DI TRANI E AMIU S.P.A.**

DISCIPLINARE TECNICO DI DEFINIZIONE DEI SERVIZI

ANNO 2017

PARTE PRIMA

Norme generali

ART. 1 Oggetto dell'affidamento

Il Comune di Trani, a norma dell'art.198 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, intende provvedere alla gestione del servizio di raccolta e trasporto agli impianti di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché di attività quali lavaggio cassonetti, servizi accessori e pulizia della rete stradale etc, appresso indicate e come integralmente specificate nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.....del....., che è parte integrante del presente Disciplinare tecnico, mediante concessione in affidamento nelle forme di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I servizi ricoprono il territorio comunale come delimitato nelle planimetrie allegate al suddetto "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana".

L'affidamento regolamentato dal presente Disciplinare tecnico comprende tutti i servizi come dettagliati nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.del che l'AMIU dichiara di conoscere e di accettare. Alla stessa maniera le modalità e le frequenze di svolgimento dei servizi come dettagliati dal n. 1 al n. 28 sono quelle indicate nello stesso "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" del Comune di Trani.

ART. 2 Gestione

L'affidamento comprende tutte le prestazioni ed i servizi, comunque comprende ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature, ai mezzi e loro relativa manutenzione.

ART. 3 Obbligo di continuità dei servizi

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposte alla normativa di cui al D.lgs. 152/06 e del D.lgs. 267/2000, e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili all'AMIU S.p.A. quali, ad esempio, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. di categoria. In caso di scioperi indetti dalla OO.SS. di categoria o aziendali l'AMIU S.p.A. aggiudicataria è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili così come definito dalla Legge 146/90 come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000, secondo gli accordi tra le OO.SS. e l'AMIU S.p.A. stessa.

Il Comune di Trani è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti. L'AMIU S.p.A. è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Disciplinare Tecnico, nel Regolamento Comunale per il servizio in argomento e sue successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e future in materia, sia a livello nazionale, regionale e d'ambito, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, oppure se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'AMIU S.p.A. si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

ART. 4 Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è prevista per anni 7 (84 mesi) decorrente dal 1.11.2017
Qualora allo scadere del presente affidamento non siano state completate le formalità relative al nuovo conseguente affidamento del servizio, AMIU S.p.A. dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di definizione del nuovo affidamento.

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo disciplinare.

ART. 5 Clausola risolutiva espressa (Art. 198 comma 1 D.lgs. 152/2006)

Il contratto si risolverà automaticamente di diritto nel caso previsto dall'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", ossia quando avranno inizio le attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dal soggetto deputato ai sensi dell'art. 202 del decreto stesso. In tal caso non ci sarà necessità alcuna di preavviso.

Il contratto si risolverà, in ogni caso, automaticamente di diritto, quando avranno inizio le attività del soggetto incaricato per la gestione unitaria del servizio all'interno dell'ARO 1 BT.

L'AMIU S.p.A. avrà diritto al solo pagamento del servizio prestato fino alla data dell'effettiva risoluzione e non avrà diritto ad alcun indennizzo.

ART. 6 Conoscenza delle condizioni d'affidamento

L'assunzione dell'affidamento di cui al presente Disciplinare implica da parte dell'AMIU S.p.A. la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera nonché dei contenuti del "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" del Comune di Trani, che è parte integrante del presente Disciplinare tecnico.

ART. 7 Prescrizioni generali relative all'esecuzione dei servizi

I servizi indicati nell'art.1 dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente disciplinare nonché di quelle contenute nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" del Comune di Trani come approvato.

ART. 8 Corrispettivo dell'affidamento

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento AMIU S.p.A. avrà diritto al canone annuo corrispondente all'importo complessivo di euro 7.882.078,54 IVA inclusa, oltre al rimborso dei costi di conferimento dei rifiuti sostenuti dalla società partecipata (Costo totale del servizio comprensivo degli ulteriori costi di trattamento frazione organica e secca, smaltimento frazione secca residua, selezione, valorizzazione e smaltimento materiali da raccolta differenziata secca, ecotassa e trasporto RSU e FORSU ed al netto del contributo CONAI euro 10.405.825,11).

Lo stesso verrà corrisposto in 12 rate mensili posticipate a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il pagamento verrà effettuato di norma entro il 30° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 9 Revisione dei corrispettivi

Il corrispettivo d'affidamento è fisso.

Qualora allo scadere del presente affidamento non siano state completate le formalità relative al nuovo e conseguente affidamento del servizio, il corrispettivo annuo sarà sottoposto a rivalutazione

sulla base dei prezzi rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

AMIU S.p.A. dovrà garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte del soggetto subentrante o comunque fino alla formalizzazione del nuovo affidamento.

Qualora eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia, dovessero comportare la necessità di definire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, questa determinerà, tra l'altro, i corrispettivi aggiuntivi spettanti all'AMIU S.p.A. a compensazione degli oneri insorgenti. Tali compensi potranno essere definiti sulla base dei parametri di produttività e di costo unitario indicati dall'AMIU S.p.A. e condizioni dell'Amministrazione.

ART. 10 Spese inerenti all'affidamento

Le spese contrattuali, di registro e quant'altro relativo all'affidamento in oggetto saranno ad intero carico dell'AMIU S.p.A. senza diritto di rivalsa.

PARTE SECONDA

Obblighi, responsabilità e prescrizioni per l'esecuzione dei servizi

ART. 11 Obblighi e responsabilità

L'AMIU S.p.A. assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative vigenti ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.

L'AMIU S.p.A. ha altresì l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella fattispecie. Il personale dipendente ha l'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione per tutta la durata delle prestazioni.

La AMIU S.p.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate nel corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Comune, comunque inerenti ai servizi affidati.

L'espletamento del servizio dovrà comunque avvenire nel rispetto del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e di eventuali successivi atti modificativi anche d'ambito.

Ove l'applicazione di norme di nuova emanazione comportasse oneri aggiuntivi, questi saranno compensati secondo quanto previsto dall'articolo "Revisione dei corrispettivi" del presente disciplinare tecnico con patti aggiuntivi che potranno essere stipulati tra le parti.

Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata dall'AMIU S.p.A. o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi. L'AMIU S.p.A. risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Pertanto l'AMIU S.p.A. è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative R.C.T, R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti:

• R.C.T	
1. sinistro	€ 1.035.000,00
2. per persona	€ 1.035.000,00
3. per danni a cose	€ 1.035.000,00

• R.C.O	
1. sinistro	€ 1.035.000,00
2. per persona lesa	€ 1.035.000,00

L'AMIU S.p.A. ha l'obbligo di segnalare al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'AMIU S.p.A. si obbliga a rilevare il Comune da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

ART. 12 Mezzi ed attrezzature in servizio

AMIU S.p.A. è tenuta a disporre e a dotarsi di ogni mezzo e attrezzatura idonea per l'esecuzione di tutti i servizi del presente disciplinare tecnico ivi compresi quelli dettagliatamente indicati nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" approvato.

Il Comune ha messo a disposizione gratuitamente (comodato gratuito) di AMIU S.p.A. i mezzi e le attrezzature di cui all'allegato I/bis.

Salvo diversi accordi specifici, AMIU S.p.A. dovrà effettuare a sua cura e spese tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a mantenere in buono stato i mezzi e le attrezzature di cui sopra.

Nei casi di situazione straordinaria, l'AMIU S.p.A. deve garantire comunque i servizi con la medesima cadenza ed efficienza, segnalando all'Amministrazione Comunale le procedure adottate per fronteggiare l'emergenza ed i tempi necessari al ripristino dell'ordinarietà.

Gli automezzi e le attrezzature, compresi i contenitori domiciliari, dovranno recare la dicitura "AMIU S.p.A. - Trani".

Sono da intendersi a carico dell'AMIU S.p.A. tutti gli oneri e le spese per i materiali occorrenti per l'esecuzione dei servizi.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità dei mezzi e di disporre affinché quelli non idonei, vengano o sostituiti o resi idonei. L'AMIU S.p.A. è tenuta a provvedervi nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 13 Organico

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente disciplinare tecnico, AMIU S.p.A. dovrà disporre di tutto il personale necessario.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico, sia dei funzionari ed agenti del Comune. Esso è soggetto, nei casi di inadempienza, alla procedura disciplinare prevista dal rispettivo contratto di lavoro.

Deve essere dotato, a cura e spese dell'AMIU S.p.A., di divisa decorosa di idoneo colore. Tale divisa dovrà essere adeguata ai servizi da svolgere, dovrà, altresì, essere tenuta in buono stato d'ordine e di pulizia. Il personale deve essere munito di ogni altra dotazione atta alla protezione della persona sotto il profilo igienico - sanitario ed antinfortunistico (a norma del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

Il personale deve infine essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli degli Enti preposti o su richiesta dell'utenza.

Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione da parte dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di chiedere all'AMIU S.p.A. la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio e con il pubblico in generale.

L'AMIU S.p.A. è obbligata ad esibire in ogni momento e a semplice richiesta dell'Amministrazione copia dei pagamenti relativi al personale di servizio, fatte salve le norme vigenti in materia di privacy.

L'AMIU S.p.A. potrà, nell'interesse del servizio, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca diritto a ripetere dal Comune l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

ART. 14 Provvedimenti per il personale

L'AMIU S.p.A. sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc.

Farà pure carico all'AMIU S.p.A., per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti alla assicurazione di invalidità, vecchiaia, assicurazione infortuni, malattie, ecc...

Si intendono a carico dell'AMIU S.p.A. e compresi nel canone, gli oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovrà essere corrisposto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 15 Orari e periodicità dei servizi

L'orario di inizio dei servizi verrà stabilito da AMIU S.p.A. secondo le esigenze di servizio; l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre delle modifiche che eventualmente verranno concordate tra le parti.

Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità dei servizi prevista può essere, previa autorizzazione del committente, temporaneamente intensificata, senza che AMIU S.p.A. possa esimersi dall'effettuazione degli stessi, salvo compensazione dei relativi oneri.

I servizi di igiene urbana, di spazzamento stradale, di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e decoro.

Durante l'effettuazione dei servizi di cui al presente Disciplinare tecnico, l'AMIU S.p.A. dovrà avere cura di:

- a) evitare danni e pericoli per la salute, l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire i servizi;
- b) salvaguardare l'ambiente e l'igiene, evitando forme di degrado, in particolare al verde pubblico ed all'arredo urbano;
- c) utilizzare mezzi non eccessivamente rumorosi.

Oltre agli obiettivi appena elencati, nella esecuzione dei servizi si dovrà perseguire la minima interferenza con il traffico, il minimo disagio per i cittadini e si dovrà assicurare il rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata.

ART. 16 Centro di Raccolta Comunale "L'Indice"

L'AMIU S.p.A. ha in gestione il Centro di Raccolta Comunale ubicato in via Finanziari 24.

Il Comune di Trani dovrà emettere apposito regolamento comunale di gestione.

Il conferimento nel centro di raccolta è consentito esclusivamente agli utenti del Comune di Trani.

Non è consentito il conferimento di rifiuti da parte di ditte che svolgono attività per conto terzi, anche se svolte all'interno del territorio comunale. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni feriali negli orari decisi da AMIU S.p.A. e comunicati al Comune ed agli utenti.

L'AMIU S.p.A. deve effettuare il servizio di gestione operativa e custodia del sito.

Deve inoltre provvedere al posizionamento di cassoni scarrabili o cassonetti atti a contenere le seguenti tipologie di rifiuti:

- scarrabile per imballaggi in vetro e lattine
- scarrabile per imballaggi in carta e cartone
- scarrabile per carta e cartone
- scarrabile per imballaggi in plastica
- scarrabile per il legno e sfalci di potatura
- scarrabile per gli ingombranti
- scarrabile per metalli
- scarrabile per il rifiuto biodegradabile
- scarrabile per RAEE (tv - monitor)
- scarrabile per RAEE (freddo e clima)
- scarrabile per RAEE (grandi bianchi)

- scarrabile per RAEE (altro - PC - elettronica)
- cassone per RAEE (lampade esauste)
- cassone per batterie
- contenitore per la raccolta differenziata dell'olio vegetale esausto
- contenitore per la raccolta differenziata dell'olio minerale esausto

In sostituzione dei cassoni AMIU S.p.A. potrà disporre di idonei luoghi, autorizzati a ricevere i materiali.

Le modalità, gli orari, etc di conferimento dei rifiuti presso l'Isola Ecologica sono quelle come indicate nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana nel Comune di Trani" approvato.

Potranno, inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive, quali l'identificazione degli utenti, la pesatura in loco del materiale conferito, il rilascio di ricevute, ecc..

Detta gestione (apertura e chiusura, custodia, assistenza agli utenti durante i conferimenti, pulizia, corretto utilizzo dei contenitori in funzione delle raccolte differenziate in atto, tenuta dei registri di carico e scarico se dovuti, in cartaceo e informatico) dovrà avvenire con il rispetto delle modalità stabilite dalle Leggi Regionali e Nazionali vigenti ed essere affidata a personale esperto.

La mancata compilazione dei registri, se dovuti, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

Resta a carico dell'AMIU S.p.A. la responsabilità per l'inosservanza degli obblighi normativi.

Eventuali sanzioni pecuniarie derivanti dal mancato assolvimento di tali obblighi saranno a carico esclusivo dell'AMIU S.p.A.

I proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate saranno a totale beneficio dell'AMIU S.p.A..

Faranno capo all'AMIU S.p.A. tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria di carattere non strutturale, delle aree (comprese le aree verdi) e degli impianti presenti nel centro di raccolta dei rifiuti.

Sarà compito dell'AMIU S.p.A. tenere aggiornata l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per categoria e classe adeguata necessaria per la gestione del Centro di Raccolta Comunale.

E' a carico dell'AMIU S.p.A. il ritiro/recupero dei rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione dei giardini ed aree di verde pubblico, nonché dalla pulizia delle aree verdi, nell'ambito dei centri abitati che dovranno essere trasportati e conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta da parte degli operatori incaricati dal Comune, previa esibizione delle relative autorizzazioni.

ART. 17 Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei servizi di raccolta

L'AMIU S.p.A. ha l'obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodotti in tutto il territorio comunale di Trani secondo le modalità e le frequenze indicate nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" approvato. Nelle more del passaggio dall'attuale sistema a quello della raccolta c.d. "porta a porta" domiciliare, esteso a tutto il territorio Comunale, l'AMIU s.p.a. dovrà utilizzare il sistema allo stato in essere e garantire un efficace e graduale passaggio dall'uno all'altro sistema senza creare disagio agli utenti.

- I contenitori sono di proprietà AMIU S.p.A.
- L'AMIU S.p.A. è obbligata alla riparazione e/o sostituzione di quelli danneggiati. Il numero di cassonetti dovrà essere sufficiente a soddisfare le reali necessità.

I costi relativi alla raccolta differenziata ed al trasporto presso i centri di smaltimento o recupero devono essere ricompresi nell'ambito del corrispettivo, mentre il ricavato della vendita delle materie seconde così raccolte va all'AMIU S.p.A. I dati dei quantitativi dei rifiuti raccolti e conferiti agli impianti devono essere trasmessi al Comune di Trani per gli opportuni adempimenti.

I veicoli per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, compatibili con le attrezzature ed i cassonetti già in dotazione e utilizzati sul territorio comunale, garantendo la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi.

Tutti i mezzi di raccolta devono trasportare le quantità in peso e volume per i quali sono stati omologati. La loro velocità lungo le strade cittadine non deve mai superare i limiti di legge e deve essere tale da non creare condizioni di pericolo per gli operatori e per la cittadinanza.

L'Amministrazione Comunale può modificare i limiti del territorio nel quale i diversi servizi devono essere espletati e variare le relative modalità di esercizio riconoscendo ad AMIU S.p.A. eventuali maggiori oneri.

L'AMIU S.p.A. deve dotare tutte le utenze cittadine di contenitori, di adeguate capacità, di diverso colore così come previsto nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" approvato. Il programma stabilito per l'effettuazione del servizio di raccolta dovrà essere sempre rispettato anche in presenza di una o più giornate festive in modo che l'utente sia servito sempre nella giornata prestabilita.

In ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi lavati ed idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

Sarà cura dell'AMIU S.p.A. evitare il rilascio di residui nelle strade; in ogni caso eventuali rifiuti caduti durante la raccolta e le eventuali operazioni di travaso dovranno essere immediatamente raccolti onde garantire appieno le migliori condizioni di igiene. L'AMIU S.p.A., nell'ambito del normale servizio di pulizia delle strade, deve provvedere alla raccolta, allo sgombero ed al trasporto di rifiuti di qualunque natura o provenienza che dovessero essere depositati su tutte le strade e aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico anche non ricomprese nel perimetro di raccolta (vedi spazi di proprietà comunale). Il servizio dovrà considerare che non è ammesso il deposito di rifiuti incontrollati per le strade.

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere altresì alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, animali randagi ecc.) si trovassero sparsi sul suolo, salvo recupero dei relativi oneri da parte del Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli sversamenti od abbandoni, da riconoscere a beneficio di AMIU S.p.A..

La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è dell'AMIU S.p.A.; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penalità eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.

Nella zona servita con sistema "porta a porta" non si procederà alla raccolta del materiale conferito in modo difforme da quanto stabilito dal "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana".

In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un adesivo con la motivazione della mancata raccolta.

Qualora il conferimento sia avvenuto in modo irregolare l'AMIU S.p.A. segnalerà il fatto ai responsabili del controllo dell'Amministrazione Comunale e si attiverà, di concerto, affinché vengano individuate le responsabilità.

Eventuali ingombranti depositati in modo incontrollato presso la sede stradale, la cui presenza dovrà essere segnalata al coordinatore dalle squadre di raccolta o dalle squadre deputate allo spazzamento, dovranno essere raccolti di norma entro il giorno successivo alla segnalazione e comunque non oltre un massimo di due giorni, assicurando la perfetta pulizia dei punti di accumulo.

L'AMIU S.p.A. nell'esecuzione del servizio di ritiro degli ingombranti dovrà utilizzare tutto il personale e le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del medesimo nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Qualora fosse necessario predisporre l'esecuzione di analisi chimico-fisiche prima della rimozione dei rifiuti, o di un eventuale piano di intervento, i tempi di rimozione dei rifiuti verranno di volta in volta concordati con l'Amministrazione Comunale e le attività di cui al presente comma verranno liquidate in economia, sulla base di un preventivo redatto dall'AMIU S.p.A..

I rifiuti rinvenuti verranno trasportati, una volta accertata la loro natura, in idonei siti di trattamento e/o smaltimento.

Qualora fosse l'AMIU S.p.A. stessa a rinvenire i rifiuti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 18 Servizio di trasporto e conferimento delle frazioni di rifiuto

Fanno parte dei servizi richiesti anche il trasporto di tutte le frazioni raccolte, con oneri a completo carico dell'AMIU S.p.A..

Il trasporto agli impianti di destinazione dovrà essere eseguito con veicoli a norma, che dovranno trasportare le quantità in peso e volume per le quali sono stati omologati.

Per tutti i veicoli utilizzati si dovrà disporre delle regolari autorizzazioni di legge per il trasporto rifiuti.

L'AMIU S.p.A. ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel Comune di Trani.

L'AMIU S.p.A. deve certificare mensilmente al Comune, in apposite tabelle di riepilogo, i quantitativi e le destinazioni di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio comunale di Trani e dovrà fornire tutti i dati inerenti l'esecuzione del servizio che il Comune dovesse richiedere, in particolare quelli necessari per l'assolvimento degli obblighi di legge (MUD, ecc..) e le comunicazioni annuali agli Osservatori Rifiuti Provinciali e Regionali.

ART. 19 Servizi occasionali a richiesta

In casi eccezionali ovvero per esigenze imprevedibili ed urgenti, non rientranti nelle previsioni del presente disciplinare tecnico e del "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" approvato, parte integrante dello stesso, il Comune potrà richiedere all'AMIU S.p.A. gli opportuni interventi utilizzando attrezzature, mezzi e personale in aggiunta ai servizi normalmente erogati..

I compensi per eventuali maggiori oneri verranno stabiliti, per ciascuna prestazione, tra il Comune ed AMIU S.p.A., tenendo presente gli effettivi costi sostenuti.

AMIU S.p.A. potrà inoltre essere chiamata ad operare anche in luoghi di uso comune, nei fabbricati o nelle aree non di uso pubblico siano esse o no recintate ovvero su terreni non edificati, qualora i proprietari a ciò tenuti non abbiano operato i normali interventi di pulizia e di sgombero rifiuti, creando condizioni igienico-sanitarie inaccettabili.

In questi casi il Sindaco provvederà ad emettere apposita ordinanza di sgombero ed il costo dell'intervento verrà rimborsato ad AMIU S.p.A. dall'Amministrazione Comunale che successivamente si rivarrà sui proprietari stessi.

ART. 20 Attività di informazione e sensibilizzazione

Compete ad AMIU S.p.A. adottare le iniziative e svolgere le attività di carattere promozionale necessarie ad informare e sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di garantire i livelli di esecuzione del servizio richiesti.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vengono indicate alcune iniziative:

- Comunicati, conferenze stampa, spot destinati a quotidiani e televisione, anche a diffusione locale per l'informazione agli utenti;
- Ideazione, realizzazione, stampa e diffusione di manifesti, locandine, volantini, brochure, calendari e simili.

Qualsiasi materiale informativo o pubblicitario dovrà essere condiviso dall'Amministrazione Comunale.

Compete ad AMIU s.p.a. effettuare la campagna di educazione e di comunicazione nonché di start-up dei servizi come indicato nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana".

ART. 21 Controllo di qualità

In considerazione della sempre maggior attenzione ai problemi legati alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, si effettueranno controlli su personale, mezzi e attrezzature, orari, frequenza di attuazione dei servizi, qualità del servizio reso.

L'AMIU S.p.A. deve fornire con frequenza mensile i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti giornalmente conferiti presso gli impianti di smaltimento.

L'AMIU S.p.A. deve fornire, ai fini della compilazione del M.U.D, i dati quantitativi, riferiti all'anno precedente, dei rifiuti conferiti per conto del Comune di Trani ai vari impianti di destinazione finale, indicando per ogni tipologia di rifiuto il codice CER, il destinatario finale, i quantitativi trasportati e ogni altra informazione che l'ufficio preposto ritenga di richiedere.

ART. 22 Obblighi sui resoconti del servizio

L'AMIU S.p.A. deve fornire all'Amministrazione Comunale i dati economici del servizio effettivo prestato, disaggregati secondo le componenti di costo previste dall'ex allegato 1 al DPR 158/99, insieme ai dati e informazioni relativamente alle quantità di rifiuti conferiti nei vari circuiti di raccolta del servizio, in modo che l'Amministrazione Comunale possa aggiornare, modificare e/o integrare i dati per la redazione del Piano finanziario e per la eventuale determinazione della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche e per le utenze a vario titolo convenzionate.

ART. 23 Obblighi in materia di sicurezza

E' obbligo dell'AMIU S.p.A. redigere il Piano Generale di Sicurezza ed il Documento di valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 artt.17-28) in cui andranno specificate anche le attrezzature di protezione individuali necessarie per le specifiche operazioni previste nell'esecuzione dei servizi, di cui all'affidamento, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Ove richiesto dal Comune, il Documento dovrà essere immediatamente aggiornato senza alcun maggior onere per il Comune stesso.

L'AMIU S.p.A. è obbligata al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e delle successive modifiche ed integrazioni.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'AMIU S.p.A. di situazioni di pericolo derivanti dalla deteriorata condizione di strade, marciapiedi ed altra strutture servite, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà informare l'Amministrazione Comunale in modo da consentirle di verificare e rimuovere le cause che li hanno determinati.

ART. 24 Obblighi in materia di custodia di mezzi - attrezzature e infrastrutture

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'AMIU S.p.A. e dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

E' fatto obbligo all'AMIU S.p.A. di provvedere alla custodia delle attrezzature fornite eventualmente dall'Amministrazione Comunale e che dovranno essere dalla stessa società utilizzate per l'esecuzione dei servizi.

E' fatto obbligo all'AMIU S.p.A. provvedere alla custodia del Centro di Raccolta Comunale "L'Indice", rimanendo escluso il Comune da qualunque responsabilità per furti, incendi, atti vandalici che dovessero verificarsi.

PARTE TERZA

Norme specifiche e Disposizioni finali

ART. 25 Vigilanza e controllo - Ordini di servizio

L'Amministrazione Comunale provvede alla sorveglianza ed al controllo dei servizi affidati.

L'AMIU S.p.A. è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell'affidamento.

In caso d'urgenza, l'Amministrazione Comunale competente darà disposizioni anche, telefoniche, via e-mail o fax all'AMIU S.p.A..

L'AMIU s.p.a. inoltre dovrà garantire un servizio di "Pronto intervento" come previsto nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" approvato con D.G. n., 158 del 14.9.2017.

Verificandosi anomalie nell'adempimento degli obblighi contrattuali il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, in danno di AMIU S.p.A., i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi, qualora la stessa, appositamente diffidata, non abbia ottemperato nel termine assegnatole dalle disposizioni del Comune.

L'AMIU S.p.A. ha altresì l'obbligo di segnalare immediatamente all'Ufficio comunale competente circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento.

ART. 26 Penalità

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, sono stabilite a carico dell'AMIU S.p.A. le seguenti sanzioni:

Per ciascuna inadempienza sarà applicata una penale di entità economica variabile dall'1% al 5% del canone mensile.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza che dovrà essere inoltrata all'AMIU S.p.A. dall'Ufficio comunale competente entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dall'avvenimento.

L'AMIU S.p.A. dovrà, entro 7 (sette) giorni successivi, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dall'Ufficio comunale competente, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni.

L'applicazione della penalità come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'AMIU S.p.A. per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'AMIU S.p.A. rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'AMIU S.p.A. non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Ufficio comunale competente, questo, a spese dell'AMIU S.p.A. stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune sulla rata del corrispettivo in scadenza.

ART. 27 Risoluzione del contratto

Il contratto d'affidamento si intenderà senz'altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell' AMIU S.p.A.

Nel caso in cui le inadempienze di cui all'articolo precedente siano per numero, frequenza e gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto d'affidamento, il Comune potrà deliberare la sua risoluzione, provvedendo direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni.

E' considerata inadempienza grave, che darà adito alla risoluzione del contratto in danno dell' AMIU S.p.A.:

- la sospensione del servizio per un periodo superiore alle 48 ore esclusi i casi di forza maggiore;
- quando la AMIU S.p.A. risulti colpevole di frodi o insolvenze, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, tranne il caso di impossibilità alla stessa non addebitabile;
- quando l' AMIU S.p.A. non sia più in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi previsti nel presente contratto.

Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale di AMIU S.p.A.

ART. 28 Disposizioni finali

AMIU S.p.A. si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Disciplinare tecnico d'affidamento nonché del "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana" del Comune di Trani in tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici ed allegati, che costituisce parte integrante dello stesso.

Il Comune notificherà all' AMIU S.p.A. tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare tecnico e nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Trani", si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

PARTE QUARTA

Allegati

Allegato 1 – Elenco mezzi a servizio di AMIU S.p.A.

N.	N. di Targa	FABBRICA	Tipo Mezzo	Tipo Attrezzatura	Anno di Costr.
1	DC-199 EF	FIAT	FIAT PUNTO	AUTOCARRO	
2	DC-200 EF	FIAT	FIAT PUNTO	AUTOCARRO	2006
3	DC-517 EF	FIAT	FIAT PANDA	AUTOCARRO	2006
4	DC-518 EF	FIAT	FIAT PANDA	AUTOCARRO	2006
5	EF-541 RA	FIAT	FIORINO	AUTOCARRO	2006
6	ET-952 CD	FIAT	FIAT-190	AUTOCARRO	2011
7	AD-007 BS	FIAT	FIAT-190	AUTOCOMPATTATORE	1995
8	AK-440 RN	FIAT	FIAT-190	AUTOCOMPATTATORE	1995
9	AK-441 RN	FIAT	FIAT-190	AUTOCOMPATTATORE	1996
10	BA-A66167	FIAT	FIAT 175.24	AUTOCOMPATTATORE	1996
11	BA-A66171	FIAT	FIAT 175.24	AUTOCOMPATTATORE	1989
12	EC-889LT	IVECO	IVECO 35/E4	AUTOCOMPATTATORE	1989
13	CZ-622 EJ	DAIMLERCHR	MB 2633/3P	AUTOCOMPATTATORE MONOO- PERATORE	2010
14	CZ-623 EJ	DAIMLERCHR	MB 2633/3P	AUTOCOMPATTATORE MONOO- PERATORE	2006
15	CZ-624 EJ	DAIMLERCHR	MB 2633/3P	AUTOCOMPATTATORE MONOO- PERATORE	2006
16	DR-164 CK	DAIMLERCHR	MB 2633/3P	AUTOCOMPATTATORE MONOO- PERATORE	2006
17	AD-974 BP	FIAT	FIAT 135,17		2008
18	BA-D68987	MAN	19,422 FLT	AUTOGRU'/RIBALTABILE	1986
19	BC-536 SV	FIAT	IVECO 240E42	AUTOGRU'/SCARRABILE	1992
20	CC-234 XL	FIAT	IVECO 240E42	AUTOGRU'/SCARRABILE	1999
21	AG-V737	BUCHER GUYER	AG CC 5000	AUTOGRU'/SCARRABILE	2000
22	AG-V740	BUCHER GUYER	AG CC 5000	AUTOSPAZZATRICE	2007
23	BA-AF934	BUCHER GUYER	AG CC 2020	AUTOSPAZZATRICE	2007
24	BA-AF935	BUCHER GUYER	AG CC 2020	AUTOSPAZZATRICE	2001
25	CH-AA 881	BUCHER GUYER	AG CC 5000	AUTOSPAZZATRICE	2001
26	CH-AA 904	BUCHER GUYER	AG CC 5000	AUTOSPAZZATRICE	1999
27	CH-AA 973	BUCHER GUYER	AG CC 5000	AUTOSPAZZATRICE	1999
28	AK-361 RM	ALFAROMEQ	146	AUTOSPAZZATRICE	2000
29	BE-554 ER	LANCIA	LANCIA Y	AUTOVETTURA	1996
30	DK-162-FM	TOYOTA	RAV 4	AUTOVETTURA	1999
31	EF-918 RB	NISSAN	QASHQAI	AUTOVETTURA	2007
32	EC-765 LT	IVECO	IVECO 35/E4	AUTOVETTURA	2011
33	CW84816	PIAGGIO	APE 600	CASSONE FISSO	2010
34	BG-746 WL	PERLINI	131.33	CASSONE FISSO	2006
35	BW-547 WR	PIAGGIO	PORTER TRME	CASSONE RIBALTABILE	1999
36	DB-138 AS	PIAGGIO	PORTER TRME	CASSONE RIBALTABILE	2006
37	DB-216 AS	PIAGGIO	PORTER TRME	CASSONE RIBALTABILE	2006
38	DX-450 YR	PIAGGIO	PORTER TRME	CASSONE RIBALTABILE	2006
39	DW-146 KZ	IVECO	PORTER	CASSONE RIBALTABILE	2009
40	DW-532 KZ	IVECO	35/EA	CASSONE RIBALTABILE	2009
41	BA-640455	FIAT	35/EA	DAILY RIBALTABILE	2009
42	CZ-517 EJ	DAIMLERCHR	FIAT 160	DAILY RIBALTABILE	2009
43	EC-890 LT	IVECO	MB 1828 EU3	INNAFFIATRICE	1981
44	AA-Z 129	BUCHER GUYER	IVECO 65C/E4	LAVACONTENITORI	2006
45	AA-Z 130	BUCHER GUYER	CityLav 4000	LAVACONTENITORI	2010
			CityLav 4000	LAVASTRADE	2002
				LAVASTRADE	2002

46	X23DWX	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
47	X23DWY	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
48	X23DWZ	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
49	X23DX2	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
50	X23DX3	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
51	X2BR9K	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
52	X2BR9L	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
53	X2BR9M	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
54	X2BR9N	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
55	X2BR9P	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
56	X4DMLV	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2006
57	X4JXSR	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
58	X4JXSS	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
59	X4JXST	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
60	X4JXSV	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
61	X4JXSW	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
62	X4JXSX	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
63	X4JXSY	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
64	X4JXT2	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
65	X4JXT3	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
66	X525KG	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2011
67	X525KH	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2012
68	X525KJ	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2012
69	X526JN	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2012
70	X6B28F	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	2012
71	X6B28G	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1999
72	X6B28H	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1999
73	X6B28J	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1999
74	X6B28K	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1996
75	X6B28L	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1996
76	X6B28M	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1996
77	X6B28N	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1996
78	X6B28P	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1996
79	X6B28R	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1996
80	X4JXSZ	PIAGGIO	APE 50	MOTOCARRO	1996
81	BA-AF323	CATERPILL.	INC 226	MOTOCARRO FURGONATO	2011
82	BA-AE596	VENIERI	UF-8,23	PALA IDROPNEUMATICA	2003
83	CZ-518 EJ	PIAGGIO	S85LP TRKCM	PALA-COPPO-MARTELLONE	1996
84	CZ-519 EJ	PIAGGIO	S85LP TRKCM	VASCA RIBALTABILE	2006
85	DZ-903 GK	PIAGGIO	PORTER	VASCA RIBALTABILE	2006
86	EA-761 DX	PIAGGIO	PORTER	VASCA RIBALTABILE	2009
87	EA-762 DX	PIAGGIO	PORTER	VASCA RIBALTABILE	2009
88	EA-941 DX	PIAGGIO	PORTER	VASCA RIBALTABILE	2009
89	EA-942 DX	PIAGGIO	PORTER	VASCA RIBALTABILE	2010
90	EA-943 DX	PIAGGIO	PORTER	VASCA RIBALTABILE	2010
91	EA-944 DX	PIAGGIO	PORTER	VASCA RIBALTABILE	2010
				VASCA RIBALTABILE	2010

Allegato 1/Bis - Elenco mezzi dal Comune in comodato gratuito ad AMIU S.p.A.


92	EY-904 SL	IVECO	IVECO 35C	VASCA RIBALTABILE	2015
93	EY-906 SL	IVECO	IVECO 70C	AUTOCOMPATTATORE	2015
94	EY-909 SL	IVECO	IVECO 70C	AUTOCOMPATTATORE	2015
95	EY-907 SL	IVECO	120EL	AUTOCOMPATTATORE	2015
96	EY-908 SL	IVECO	120EL	AUTOCOMPATTATORE	2015
97	EY-903 SL	IVECO	A260SV	AUTOCOMPATTATORE	2015

Allegato 4 - Elenco spiagge interessate dalla pulizia

Boccardo
Zona adiacente Castello Svevo
Zona adiacente Molo Sant'Antuono
Lungomare C. Colombo
Scoglio di Frisio - Grotta Azzurra
Cala Torelli
Cala Tabaccaio
Baia dei Pescatori
Seconda Spiaggia
Matinelle
Lungomare Mongelli
Tratto da Lungomare Mongelli alla Seconda spiaggia
Zona Monastero
Zona a ridosso ex Mattatoio
Zona Villa Comunale lato "boschetto"
Ed in genere tutti i tratti di costa utilizzati per la balneazione

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro

(Handwritten signature of avv. Amedeo Bottaro)

N° 2671 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

11 OTT 2017

26 OTT 2017

è affissa all'albo Pretorio dal _____ al _____ per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, _____



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

(Handwritten signature of dott. Carlo Casalino)

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

11 OTT 2017

Trani, _____



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

(Handwritten signature of dott. Carlo Casalino)